

11326

Messaggio
del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente
la conclusione di accordi relativi all'impiego del credito
quadro per l'aiuto finanziario ai Paesi in via di sviluppo

(Del 16 agosto 1972)

Onorevoli signori, presidente e consiglieri,

Ci pregiamo, con il presente messaggio, di chiedervi la facoltà di concludere quattro accordi relativi all'utilizzazione del credito quadro per l'aiuto finanziario ai Paesi in via di sviluppo, da voi approvato il 20 settembre 1971 (cfr. M del CF del 25 gen. 1971 concernente l'aiuto economico e finanziario ai Paesi in via di sviluppo - FF 1971 I 163 - e DF del 20 set. 1971 concernente il relativo credito - FF 1971 II 533 -). I predetti accordi concernono la partecipazione all'aumento del capitale alla Banca asiatica di sviluppo, l'assegnazione di un contributo a un Fondo speciale a scopi molteplici, di questo stesso istituto, l'adesione al Fondo africano di sviluppo e lo stanziamento di un mutuo al Governo del Kenia per la costruzione di una scuola alberghiera in Nairobi.

1 **Prospetto liminare**

Ben tre delle quattro operazioni sovraelencate sono di carattere multi-laterale, l'entrata in vigore del credito quadro è venuta infatti a coincidere con le ultime fasi dei negoziati concernenti l'istituzione del Fondo africano di sviluppo e l'aumento del capitale della Banca asiatica di sviluppo. Il contributo al Fondo speciale a scopi molteplici, di quest'ultimo istituto, s'inserisce anch'esso nell'azione generale dei Membri della Banca per potenziare i mutui a condizioni favorevoli, azione cui soltanto la mancanza di risorse finanziarie adeguate ci aveva finora impedito di partecipare in modo fattivo. Queste tre operazioni concretizzano la nostra intenzione, già annunciata nel succitato messaggio del 25 gennaio 1971, di incrementare le nostre prestazioni in favore degli enti internazionali di finanziamento dello sviluppo: essi hanno infatti un ruolo vieppiù importante in quanto strumenti



dello sviluppo, dacché assistono Paesi privi, sovente, della capacità di riunire e utilizzare in modo autonomo fondi di origine estera; essi inoltre si trovano nella migliore situazione geografica e giuridica per procedere ad una attribuzione quanto possibile funzionale delle risorse messe a loro disposizione.

L'azione proposta in favore del Kenia riveste per contro un carattere puramente bilaterale. Si presenta come progetto integrato, vale a dire come un progetto comportante ad un tempo un apporto sotto forma di risorse finanziarie ed un apporto sotto forma di cooperazione tecnica. Trattasi del concretamento di un progetto i cui studi tecnici, in corso da oltre un anno, hanno raggiunto ora la fase conclusiva.

2 Operazioni

21 Partecipazione all'aumento del capitale alla Banca asiatica di sviluppo

211 Dati basilari

La Banca asiatica di sviluppo è stata creata a Manila il 4 dicembre 1965 ed ha iniziato l'attività il 19 dicembre 1966. L'adesione del nostro Paese a questo istituto regionale di finanziamento fu sancita dall'Assemblea federale il 5 dicembre 1967 (cfr. M del CF, del 2 giu. 1967 - FF 1967 II 9 - e relativo DF del 5 dic. 1967 - FF 1968 I 15 -) e divenne effettiva il 31 dicembre dello stesso anno.

La Banca raggruppa oggi giorno 22 membri regionali, tra cui il Giappone, la Nuova Zelanda e l'Australia, e 14 membri non regionali. I suoi mezzi finanziari si compongono di risorse ordinarie (sottoscrizioni di capitali e mutui) e di risorse speciali (doni, prestiti con condizioni particolari da parte di Paesi membri già sviluppati).

Il capitale iniziale della Banca ammonta a 1100 milioni di dollari, al peso e titolo del 31 gennaio 1966, ed è suddiviso in azioni di 10 000 dollari ciascuna. La sottoscrizione iniziale della Svizzera è stata di 500 azioni, vale a dire di 5 milioni di dollari. Del capitale iniziale sottoscritto (1005 milioni di dollari su 1100, 95 milioni essendo riservati per permettere l'adesione di nuovi membri), il 50% doveva essere versato interamente, in cinque annuità uguali (metà in moneta convertibile o in oro e l'altra metà in moneta nazionale). Ciò rappresenta un ammontare globale di 502 milioni di dollari. L'ultima annuità dovuta dalla Svizzera (2,5 milioni di dollari) è stata pagata il 31 dicembre 1971. Il versamento del rimanente 50% può venir chiesto nel caso in cui la Banca più non sia in grado di soddisfare i propri obblighi

verso i creditori, esso costituisce dunque un capitale di garanzia dei prestiti emessi dalla Banca sui mercati finanziari internazionali.

Nel corso dei primi cinque anni d'attività, la Banca asiatica ha emesso dieci prestiti per un ammontare totale di 160 milioni di dollari: tra essi figura il prestito di 40 milioni di franchi emesso sul mercato svizzero nell'aprile 1971. Per rinsaldare la propria reputazione sui mercati finanziari internazionali, la Banca si è prefissa, quanto all'entità dei prestiti, di non sorpassare, nel debito corrente, la parte di capitale iniziale ancora da versare da parte dei suoi Membri già sviluppati. Ne viene che, calcolato sulla base del suo capitale iniziale, il volume globale delle risorse finanziarie ordinarie della Banca (capitale iniziale versato e potenzialità creditizia) potrà raggiungere i 791 milioni di dollari al massimo a fine 1975. Orbene siccome a fine 1971, la Banca aveva effettivamente concesso, sulle risorse ordinarie, 57 mutui per un ammontare di 532 milioni di dollari, ne viene che, in normale estrapolazione, essa dovrebbe raggiungere già durante il 1973 il limite massimo della propria potenzialità ordinaria.

Questo andamento altro non è, del resto, se non il risvolto del ruolo estremamente importante assunto dalla Banca nello sviluppo dei Paesi asiatici, grazie in particolare alla fiducia di cui essa gode presso i suoi Membri progrediti o già completamente sviluppati; esso dimostra anche l'immensità dei bisogni assillanti questa parte del mondo. L'evoluzione qui sopra tracciata è stata resa possibile da una politica estremamente prudente in materia di prestiti, nonché dalle perizie e dai servizi tecnici forniti in una con l'assistenza puramente finanziaria od anche indipendentemente da questa.

Sul piano pratico la politica della Banca asiatica di sviluppo ha assunto le forme seguenti:

212 Stato delle operazioni

Dal punto di vista *settoriale*, il 35,7% dei mutui consentiti sulle risorse ordinarie era stato assegnato in favore dell'industria: su detta quota, il 25,4% era andato all'energia elettrica; il 23,2% ai trasporti e alle comunicazioni; il 6% all'agricoltura e il 9,7% all'approvvigionamento idrico. Questo particolare quadro di ripartizione illustra la circostanza che i mutui consentiti sulle risorse ordinarie sono concessi a condizioni quasi di mercato, più che di favore, onde sono prioritariamente devoluti, a differenza dei mutui consentiti sui fondi speciali, al finanziamento di attività presentanti già a medio termine una certa redditività.

Dal punto di vista delle *condizioni*, il mutuo-tipo si configurava, nel 1971, secondo le caratteristiche seguenti: interessi 7,5%, durata 22 anni, termine 5 anni.

Dal punto di vista *geografico*, su un totale di 532 milioni di dollari di risorse ordinarie impegnate a fine 1971: 129 milioni erano stati dati alla

Repubblica di Corea, 98 milioni a Taiwan, 70 milioni a Singapore, 58 milioni alle Filippine, 55 milioni alla Malaysia, 48 milioni alla Thailandia, 46 milioni al Pakistan.

Si può constatare, nel corso dei primi anni d'esistenza della Banca, una relativa concentrazione dei mutui ordinari sui Paesi più progrediti del continente; essa si spiega, da un lato, con la circostanza che questi Paesi si trovano meglio in grado di accettare le condizioni connesse con le risorse ordinarie e, d'altro lato, col fatto che essi sanno presentare domande di finanziamento già ben elaborate. Invece, come lo mostreremo più sotto (n. 223), la distribuzione geografica e settoriale dei mutui sui fondi speciali risulta sensibilmente differente. Questo scarto è il riflesso della duttilità di cui vuol dar prova la Banca in materia di assegnazione dei mutui — ordinari o speciali — in modo da tener puntualmente conto della situazione economica e della potenzialità finanziaria di ogni mutuuario.

213 Aumento del capitale

Tenuto conto dell'evoluzione nella potenzialità creditizia, l'Assemblea dei governatori, nella sua quarta riunione annuale dell'aprile 1971, incaricava il Consiglio d'amministrazione di condurre uno studio sulla posizione finanziaria della Banca e, segnatamente, sull'opportunità di potenziarla mediante un aumento del capitale azionario autorizzato. Detto studio fu esperimento e condotto a termine nel corso del secondo semestre del 1971, sicché si poté sottoporre una proposta di aumento del capitale iniziale ai diversi governatori, proposta che fu poi accettata nei modi prescritti il 30 novembre 1971. Questa decisione d'aumento trova le sue radici normative nell'articolo 4 capoverso 3 dell'accordo istitutivo della Banca asiatica di sviluppo, il quale specifica che il capitale azionario utilizzato può essere aumentato, alle date e condizioni opportune, tramite una decisione del Consiglio dei governatori, presa con la maggioranza dei $\frac{2}{3}$ dei medesimi rappresentante i $\frac{3}{4}$ del totale delle voci attribuite ai Membri. L'aumento del capitale, così deciso, consiste in 1650 milioni di dollari, vale a dire nel 150% del capitale iniziale di 1 100 milioni di dollari, e farà sì che il capitale totale della Banca salirà a 2750 milioni di dollari. L'aumento è stato impostato in modo da non suscitare un onere finanziario eccessivo per i Paesi membri, da una parte, e da tener ferma l'eccellente reputazione finanziaria già acquisita dalla Banca sui diversi mercati finanziari internazionali. Conseguentemente, la parte di capitale che deve essere interamente versata è stata stabilita nel 20% (contro il 50% del capitale iniziale), pagabile in 3 annuità nel 1973, 1974 e 1975. Il rimanente 80% rimane appellabile e costituisce il capitale di garanzia dei prestiti che la Banca dovrà presumibilmente emettere.

214 Partecipazione svizzera

In caso d'aumento del capitale azionario della Banca, ogni membro può sottoscrivere la frazione dell'aumento che corrisponde alla propria quota sul capitale iniziale. La parte a disposizione del nostro Paese assomma quindi a 750 azioni aggiuntive, per un valore totale di 7,5 milioni di dollari al peso e titolo del 31 gennaio 1966, di cui 1,5 milioni versabili in 3 anni. Il 1° settembre 1972 abbiamo significato alla Banca la nostra intenzione di sottoscrivere, con riserva di approvazione parlamentare, 750 azioni aggiuntive (cfr. allegato 1).

Questa nostra decisione si fonda sugli stessi argomenti che già ci avevano indotto ad aderire alla Banca asiatica di sviluppo. Abbiamo segnatamente tenuto presente, come lo dicevamo iniziando, la necessità, per Paesi privi ancora della sufficiente capacità d'importare capitali, di ottenere tramite la Banca asiatica una parte delle risorse necessarie al finanziamento del loro sviluppo. Questa nostra decisione, peraltro facilitata dall'ottima attività svolta dalla Banca durante questi ultimi anni, tiene parimente conto dell'opportunità di conservare, partecipando all'aumento del capitale, la nostra percentuale di voti in seno al Consiglio dei governatori e al Consiglio d'amministrazione. La tabella di marcia stabilita per l'aumento del capitale prevede che esso diventerà effettivo non appena 100 000 delle 165 000 nuove azioni saranno state sottoscritte. La data limite per questa sottoscrizione è stata fissata al 28 febbraio 1973.

22 Contributo al Fondo speciale a scopi molteplici della Banca asiatica di sviluppo

221 Dati fondamentali

Come è stato detto qui sopra, i mutui sulle risorse ordinarie della Banca vengono concessi a condizioni più di mercato che di favore. Per tener conto, da un lato, della ristretta capacità finanziaria ed economica di molti Stati della regione e, d'altro lato, del fatto che taluni investimenti, segnatamente infrastrutturali, economici e sociali, richiedono proprio condizioni di favore (scadenze più lunghe, rimborso differito, interesse minore), la Banca è stata autorizzata, dall'articolo 19 paragrafo 1, del suo atto istitutivo a:

- a. riservare a uno o più fondi speciali, tramite decisione presa con la maggioranza dei $\frac{2}{3}$ dei governatori rappresentante almeno i $\frac{3}{4}$ del totale delle voci attribuite ai Membri, un ammontare che non sorpassi il 10 per cento della frazione di capitale interamente versato;
- b. accettare la gestione di fondi speciali destinati a servire nel quadro delle sue funzioni.

A tutt'oggi sono stati istituiti: il Fondo speciale per l'agricoltura, le cui risorse sono impiegate nel finanziamento d'operazioni speciali correlate con lo sviluppo agricolo, forestale e ittico; il Fondo speciale per l'assistenza tecnica, i cui gettiti sono adoperati nel finanziamento d'operazioni di assistenza tecnica, giusta gli obiettivi della Banca e nel quadro della sua attività; il Fondo speciale a scopi molteplici, il cui gettito può essere assegnato al finanziamento di qualunque operazione speciale condotta dalla Banca.

222 Stato finanziario dei Fondi speciali

Nella sua seconda riunione annuale (Sydney, aprile 1969), l'Assemblea dei governatori autorizzò la Banca a riservare ad operazioni speciali la prevista frazione del 10 per cento del capitale versato. Tuttavia, contrariamente alle possibilità offerte dall'atto costitutivo, l'Assemblea dei governatori ridusse detta riserva alla parte del capitale da versare (50%), pagata in oro o divise convertibili, escludendo dunque la parte pagata in divise nazionali. Le ragioni di questo atteggiamento risiedono nelle difficoltà connesse con l'impiego di somme in divise nazionali dei Paesi in via di sviluppo.

Le somme disponibili, in virtù di questa decisione limitativa, ammontano, nel quadro del capitale iniziale (1967-1972) della Banca, a 24,5 milioni di dollari (il prossimo aumento del capitale, previsto per gli anni 1973-1975, dovrebbe fornire circa 12 altri milioni). Affinché nell'impiego di queste somme sia assicurata una certa duttilità, esse sono state assegnate, nella loro totalità, proprio al Fondo speciale a scopi molteplici.

Diversi Paesi membri già sviluppati hanno inoltre fatto uso della possibilità loro offerta di contribuire direttamente a uno o più Fondi speciali. Questi contributi spontanei assommavano, il 31 dicembre 1971, a 178 milioni di dollari (Fondo speciale a scopi molteplici: 148,5 milioni di dollari; Fondo speciale per l'agricoltura: 23 milioni di dollari; Fondo speciale per l'assistenza tecnica: 6,5 milioni di dollari). I contributi diretti rappresentano già, e ancor più rappresenteranno in avvenire, l'essenziale delle risorse dei Fondi speciali.

Per quanto concerne il nostro Paese, abbiamo già dato un primo contributo di 200 000 dollari sotto forma di un dono al Fondo speciale per l'assistenza tecnica. Questo contributo è stato attinto dal credito quadro della cooperazione tecnica. Il relativo accordo ha preso la forma di uno scambio di lettere del 21 settembre - 16 ottobre 1970 tra il nostro ambasciatore a Manila e il presidente della Banca.

L'essenziale dei contributi dei Membri ai Fondi speciali è confluito nel Fondo a scopi molteplici: due sono le ragioni di questa confluenza, da un lato le operazioni del Fondo sono, per natura, più considerevoli di quelle del Fondo speciale per l'assistenza tecnica e richiedono quindi risorse più

importanti, d'altro lato la Banca, per quanto concerne la relazione tra il Fondo speciale per l'agricoltura e il Fondo speciale a scopi molteplici, ha incoraggiato i contributi a quest'ultimo il che consente una maggior duttilità nell'assegnazione delle risorse disponibili.

223 Stato delle operazioni speciali

La Banca, al 31 dicembre 1971, aveva concesso 28 prestiti sui Fondi speciali per un ammontare di 107 milioni di dollari su 196 milioni di dollari disponibili (contributi spontanei e riserve per operazioni speciali). Per il solo 1971, i mutui accordati sui Fondi speciali sono saliti a 12 per un ammontare totale di 51 milioni di dollari.

Dal profilo *settoriale*, 56 milioni di dollari risultano assegnati all'agricoltura, 16 ai servizi pubblici, 13 ai trasporti e alle comunicazioni, 10 all'industria, 8 alle banche, e 3 all'educazione.

Dal profilo *geografico*, 12 sono i Paesi che hanno beneficiato di queste risorse speciali; tra essi citiamo l'Indonesia (per il 44,6 per cento), il Nepal (13,9 per cento), Ceylon (10,5%), Afghanistan (4,8%), Viet-Nam del Sud (4,7%), Papua Nuova Guinea (4,2%), Laos (4,0%). Si costata che la distribuzione geografica dei mutui speciali differisce nettamente da quella dei mutui ordinari (vedi sopra) e mostra una concentrazione spiccata sulle regioni più depresse.

Dal punto di vista delle *condizioni*, il mutuo-tipo sulle risorse speciali si configura come segue: durata media 25 anni, termine 8 anni, interesse 2,5%. Ciò che caratterizza questo tipo di sostegno finanziario è però la grande duttilità, che gli consente di aderire molto bene alle situazioni specifiche dei beneficiari.

224 Evoluzione futura delle operazioni speciali

Nella loro ultima assemblea annuale (Vienna aprile 1972), i governatori della Banca confermavano che un aumento importante delle operazioni speciali si giustificasse, stante il ritardo di alcuni Paesi della regione asiatica nonché l'enorme entità dei problemi di altri Paesi in materia d'indebitamento. All'uopo è stato avviato un esame approfondito della situazione dei Fondi speciali, ad opera della segreteria e del consiglio d'amministrazione della Banca. Questo esame concerne la possibilità di riunire tutti i contributi al Fondo speciale a scopi molteplici e al Fondo speciale per l'agricoltura in un insieme da rifondere in un nuovo Fondo a scopi molteplici, dotato di grande duttilità, la possibilità d'ottenere che i contribuenti a tale fondo consolidato facciano i loro versamenti in condizioni uniformi ed infine la possibilità di definire una formula che garantisca un apporto finan-

ziario regolare e prevedibile così da poter impostare una certa pianificazione.

Il Fondo speciale per l'assistenza tecnica verrebbe invece mantenuto come entità indipendente, stante il carattere particolare della sua attività volta essenzialmente alla fornitura di servizi, di perizie e di conoscenze tecniche.

225 Contributo elvetico

Alla fine del 1971, sette dei diciassette membri progrediti della Banca avevano già dato contributi al Fondo speciale a scopi molteplici e al Fondo speciale per l'agricoltura. Cinque altri membri avevano avviato la procedura all'uopo necessaria o, comunque, avevano espresso l'intenzione di contribuire.

Contribuendo al Fondo speciale a scopi molteplici, noi intendiamo sostenere gli sforzi della Banca per sviluppare la propria azione in favore dei Paesi più depressi della regione asiatica e vogliamo anche partecipare allo sforzo dei Membri progrediti. Le considerazioni poste dalla Banca a fondamento della propria politica in materia di operazioni speciali, corrispondono del resto puntualmente a quelle che noi stessi vi avevamo esposto sostenendo l'apertura di un credito quadro d'aiuto finanziario ai Paesi in via di sviluppo, nel nostro messaggio del 25 gennaio 1971.

L'ammontare del contributo che noi divisiamo di dare è di 20 milioni di franchi pagabili in tre anni. Il mutuo è gratuito e resta a disposizione della Banca per tutto il tempo in cui noi non notificheremo ad essa la nostra intenzione di ritirci dal Fondo speciale.

Come l'abbiamo detto sopra, uno studio approfondito è in corso onde semplificare la struttura dei fondi speciali, assicurare un loro sostegno regolare e liberalizzare le condizioni d'impiego.

Per tener conto di questa situazione, un articolo dell'accordo tra la Svizzera e la Banca (vedi allegato 2) specifica che, in caso di riorganizzazione strutturale da noi sottoscritta, il contributo svizzero potrà venir integrato nella nuova struttura e potrà essere sottoposto alle nuove procedure.

Il progetto d'accordo relativo al nostro contributo al Fondo speciale a scopi molteplici tiene quindi anche conto, per quanto concerne l'ammontare e le condizioni, delle ristrutturazioni che potrebbero attuarsi quanto all'organizzazione e alla gestione futura dei Fondi speciali. Per questo la somma di 20 milioni corrisponderebbe verosimilmente alla quota parte che sarebbe attribuita alla Svizzera qualora il futuro finanziamento dei Fondi speciali dovesse farsi sulla stessa base della nostra partecipazione al capitale della Banca. Parimente le condizioni d'impiego del contributo svizzero al Fondo speciale a scopi molteplici (similari a quelle che reggono l'impiego del nostro contributo come partecipazione al capitale iniziale) riflettono le condi-

zioni-tipo che la Banca si propone di rendere rilevanti in avvenire. Queste condizioni-tipo sono caratterizzate dal fatto che non vincolano l'assegnazione di un contributo al suo utilizzo esclusivo nell'acquisto di beni e servizi nel Paese contribuente, bensì estendono le possibilità d'impiego all'insieme dei Paesi membri. Trattasi di un principio che la Svizzera ha sempre propugnato per aumentare l'effetto di sviluppo delle proprie prestazioni finanziarie e meglio sottolinearne il carattere d'aiuto.

Il progetto d'accordo comprende un certo numero di altre disposizioni tipiche: contributi fatti da Paesi membri ai Fondi speciali; presentazione, ad opera della Banca, dei rapporti d'impiego; procedura di consultazione per le questioni correlate con l'applicazione dell'accordo; possibilità della Svizzera di ritirare in tutto o in parte il proprio contributo.

23 Adesione al Fondo africano di sviluppo

231 Origine

L'idea d'istituire un Fondo africano di sviluppo spinge le sue radici nel desiderio dei Paesi, membri della Banca africana di sviluppo, di incrementare, per entro un quadro multilaterale, l'afflusso di risorse esterne in pro dello sviluppo dei Paesi della regione.

La Banca africana di sviluppo è essa stessa un'istituzione regionale di finanziamento dello sviluppo, creata il 4 agosto 1963 a Khartum. Essa raggruppava, al 30 giugno 1972, trentatré Paesi africani tutti in via di sviluppo. L'istituto bancario si distingue dagli istituti similari, quali la Banca interamericana di sviluppo, o la Banca asiatica di sviluppo, in virtù della circostanza che riunisce soltanto Paesi in via di sviluppo. I suoi scopi, parallelamente a quelli degli altri due istituti bancari citati, consistono nel contribuire allo sviluppo economico e al progresso sociale dei membri, individualmente o collettivamente, mediante un'attività di finanziamento, di progettazione, di programmazione, di studi di preinvestimento e d'assistenza tecnica. Per raggiungere queste finalità, la Banca africana dispone di un capitale-azionario, della possibilità di emettere prestiti sui mercati finanziari e della facoltà di accettare la gestione di contributi speciali, vale a dire di fondi che devono essere rimutati a condizioni di favore.

Gli inizi della Banca (aprile 1965) furono difficoltosi; le difficoltà si traducevano poi in un volume di prestazioni inferiore alle possibilità finanziarie. L' avere totale della Banca toccava, a fine giugno 1972, i 62 milioni di unità di conto, equivalenti alla parità oro del dollaro al 4 agosto 1963, mentre le risorse effettivamente a disposizione toccavano gli 85 milioni di unità di conto. Inoltre la Banca deve ricevere oltre 23 milioni di unità di conto rappresentanti degli arretrati dovuti dai suoi Membri per la parte ancora da versare della loro sottoscrizione al capitale iniziale.

Due ragioni stanno a radice di questo precario stato di cose: da una parte, la Banca soffre sin dall'origine di un'insufficienza strutturale ed organizzativa, dovuta segnatamente alla difficoltà di trovare periti africani qualificati (questa difficoltà sta per essere superata segnatamente grazie all'afflusso di periti messi a disposizione da organizzazioni internazionali e dai Paesi sviluppati); d'altro canto, ed è questa una ragione ancor più fondamentale, le risorse ordinarie della Banca, vale a dire quelle provenienti dalla parte versata del capitale azionario, sono mutate a condizioni più prossime delle condizioni di mercato che non a quelle abituali di favore, mentre la maggior parte degli Stati membri hanno proprio bisogno di risorse a condizioni di favore, specialmente ove trattasi di settori essenziali come l'agricoltura, i servizi sociali, i trasporti ecc. Giova ricordare, in questo contesto, che dodici Paesi membri della Banca figurano sulla lista onusiana dei venticinque Paesi più depressi tra i Paesi in via di sviluppo.

Il desiderio della Banca di completare le proprie risorse mediante mezzi esterni, meglio adeguati al finanziamento dei bisogni particolarmente acuti in Africa, l'ha indotta, già dal 1966, ad esaminare la possibilità di istituire un Fondo africano di sviluppo. I contatti avviati in questi ultimi anni sfociarono nella convocazione (marzo 1971 in Parigi sotto l'egida del Comitato d'aiuto allo sviluppo a [CAD] dell'OCSE) di una prima riunione tra i Paesi potenzialmente donatori e il presidente della Banca. Il principio dell'istituzione di un Fondo africano di sviluppo fu accettato in detta riunione e la Banca incaricata di preparare un progetto di statuti. Il progetto fu messo in punto nel corso di ulteriori riunioni ed approvato dal Consiglio dei governatori della Banca africana nella sua ottava assemblea annuale (Algeri, 17 - 22 luglio 1972).

Durante l'ultima riunione tra i Paesi donatori e i rappresentanti della Banca (aprile 1972 in Parigi) gli Stati seguenti manifestavano, con riserva d'approvazione parlamentare, la loro intenzione di partecipare al Fondo africano di sviluppo: Belgio, Brasile, Canada, Danimarca, Spagna, Stati Uniti, Finlandia, Italia, Giappone, Norvegia, Paesi Bassi, Repubblica federale di Germania, Regno Unito, Svezia, Svizzera e Jugoslavia.

L'accordo istitutivo del Fondo africano di sviluppo (che rechiamo nell'allegato 3) sarà aperto alla firma già nella seconda metà 1972 ed è previsto che il Fondo inizierà le proprie operazioni nel corrente del 1973.

232 Caratteristiche principali del progetto d'accordo

Il Fondo africano di sviluppo è costituito in entità giuridica distinta dalla Banca africana di sviluppo. Questo modo di costituzione è stato preferito a quello consistente nel mettere semplicemente a disposizione della Banca adeguate risorse per operazioni a condizioni di favore; la ragione della preferenza è stata la volontà di consentire ai Paesi donatori di parteci-

pare all'elaborazione della politica del Fondo nonché alla gestione dei suoi mezzi finanziari.

Partecipano al Fondo la Banca africana di sviluppo, in nome dei suoi Membri, e gli Stati (denominati Stati partecipanti) i quali divengono partecipanti dell'accordo istitutivo del Fondo africano di sviluppo.

Dal punto di vista organizzativo, il Fondo avrà un Consiglio dei governatori, composto dei governatori della Banca più un governatore per ciascuno degli Stati partecipanti. Questo collettivo è l'organo supremo del Fondo e ne detiene tutti i poteri. Una parte dei poteri sono nondimeno delegati a un Consiglio d'amministrazione, incaricato della condotta delle operazioni generali. Quest'ultimo organo è composto di sei amministratori designati dalla Banca e di sei amministratori rappresentanti gli Stati partecipanti. Questi sceglieranno, in seno al loro gruppo, gli amministratori che dovranno rappresentarli e che voteranno per essi. La segreteria della Banca funzionerà come segreteria del Fondo, il volume previsto delle operazioni del Fondo non giustificando un organo amministrativo distinto.

Per quanto concerne il diritto di voto, sia in seno al Consiglio dei Governatori, sia in seno al Consiglio d'amministrazione, la Banca e il gruppo degli Stati partecipanti avranno ciascuno mille voci. La Banca notificherà al Fondo la proporzione delle proprie voci (mille) di cui disporrà ciascuno dei suoi governatori e amministratori; quanto agli Stati partecipanti, ciascuno disporrà di una parte dell'insieme delle voci del gruppo (mille) calcolata in funzione dell'ammontare sottoscritto.

L'essenziale delle risorse del Fondo sarà costituito dalle sottoscrizioni iniziali e addizionali della Banca e degli Stati partecipanti. L'obbiettivo della sottoscrizione iniziale, vale a dire quella destinata al finanziamento del Fondo durante i suoi primi tre anni d'attività, è stato fissato a 130 milioni di dollari. Ancorché la creazione del Fondo costituisca un'operazione d'aiuto in favore dei Membri della Banca di sviluppo, quest'ultima, per far risaltare lo spirito di cooperazione animante il Fondo, ha tenuto ad apportare anch'essa un contributo di 5 milioni di dollari. Il saldo di 125 milioni costituirà l'apporto degli Stati partecipanti. Deriva dalle intenzioni espresse, durante l'allestimento dell'accordo istitutivo, dai Paesi potenzialmente donatori, che un apporto di 100 milioni di dollari è già assicurato; d'altro canto, oltre a queste sottoscrizioni, il Fondo potrà ricevere doni e mutui dai membri della Banca, dagli Stati partecipanti o da altri Stati, nonché da qualunque ente pubblico o privato. Questi doni o mutui devono essere fatti a condizioni privilegiate in modo da non rappresentare un onere finanziario per il Fondo. Per la stessa ragione il Fondo non può lanciare un prestito sui mercati finanziari né emettere obbligazioni.

Le incombenze del Fondo consisteranno nel finanziamento di progetti, operato per via diretta oppure tramite istituti internazionali di sviluppo

(Banca nazionale di sviluppo), rimanendo inteso che i progetti finanziati da questi istituti siano stati previamente approvati dal Fondo.

Nelle sue operazioni, il Fondo dovrà ottemperare alle norme seguenti:

- i mezzi di finanziamento forniti dal Fondo devono tendere a fomentare lo sviluppo economico e sociale dei Paesi africani membri della Banca. Questi mezzi vanno attribuiti ai Paesi la cui situazione economica esige rinfianchi finanziari a condizioni privilegiate; tuttavia il Fondo non deve finanziare progetto alcuno sul territorio di un Paese qualora questo vi si opponga;
- i mezzi di finanziamento forniti vanno destinati a scopi altamente prioritari dal punto di vista dello sviluppo;
- il Fondo non darà mezzi di finanziamento qualora ritenga che questo finanziamento possa venir garantito altrimenti a condizioni ragionevoli per il beneficiario (mutui ordinari della Banca o altri istituti internazionali quali la BIRD oppure risorse esterne di origine pubblica o privata);
- il Fondo può finanziare l'acquisizione di beni e servizi solo qualora avvenga su base concorrenziale. Com'è usuale negli istituti multilaterali per il finanziamento dello sviluppo, anche le risorse date dal Fondo vanno utilizzate unicamente per il pagamento di beni e servizi forniti dai Paesi membri della Banca o da uno Stato partecipante; soltanto qualora circostanze del tutto speciali lo richiedono il consiglio d'amministrazione può consentire eccezioni.

L'accordo istitutivo del Fondo africano di sviluppo contiene inoltre disposti relativi alla recessione e alla sospensione dei partecipanti, alla cessazione delle operazioni, agli statuti, alle immunità, alle esenzioni e ai privilegi. Nel loro insieme tutte queste clausole (come quelle vietanti ogni attività politica al Fondo e al suo personale o specificanti che le loro decisioni vanno motivate esclusivamente in base alle necessità dello sviluppo economico e sociale) s'ispirano ai diversi testi già in vigore, segnatamente a quelli istitutivi della Banca africana di sviluppo e della Banca asiatica di sviluppo, a loro volta ricalcati sugli statuti della Banca mondiale.

233 Partecipazione svizzera

Come l'abbiamo detto iniziando, la nostra partecipazione al Fondo africano di sviluppo attualizza l'intenzione, espressa nel nostro messaggio del 25 gennaio 1971, di appoggiare gli sforzi multilaterali su base regionale e di utilizzare e rafforzare all'uopo i meccanismi già esistenti o in via di creazione.

Da un punto di vista più fondamentale, la nostra partecipazione al Fondo ci consentirà di cooperare, con i Paesi della Banca africana di sviluppo e la maggior parte dei Paesi progrediti, agli sforzi di sviluppo eco-

nomico e sociale giusta modalità che ci sembrano pienamente funzionali. Il fatto che la maggior parte dei Paesi in questione abbia un bisogno acuto di assistenza finanziaria a condizioni di favore, tramite un istituto indipendente dotato di indubbio carattere africano, costituisce inoltre un argomento importante a favore di una nostra partecipazione.

Parallelamente alle misure di carattere puramente bilaterale, già prese, la nostra partecipazione al Fondo africano di sviluppo ci offre infine l'occasione di rafforzare il nostro aiuto pubblico a una regione che sinora ha beneficiato dell'aiuto elvetico solo nella misura relativamente ristretta consentita dall'Associazione internazionale dello sviluppo (IDA), mentre altri Paesi, segnatamente quelli della Comunità economica europea, già hanno apportato un'assistenza importante all'Africa tramite il Fondo europeo di sviluppo.

La sottoscrizione iniziale della Confederazione al Fondo sarà stabilita secondo l'ammontare totale, comunicato ai fini delle sottoscrizioni iniziali, nonché secondo le prestazioni fornite dagli altri Stati progrediti. Si può sin d'ora nondimeno ritenere che occorrerà un ammontare di circa 12,5 milioni di franchi per triennio (ossia circa 3 milioni di dollari su un totale di circa 130 milioni di dollari) e che questo ammontare rappresenterà il contributo che sarà dato dai donatori la cui potenzialità finanziaria si situa su un piano analogo a quello elvetico. Questi contributi saranno messi gratuitamente a disposizione del Fondo e resteranno a sua disposizione fintanto che esso continuerà la propria attività, il recesso di ognuno dei partecipanti resta comunque sempre possibile.

24 Istituzione di una scuola alberghiera in Kenya

241 Situazione economica e prospettive di sviluppo in Kenya

Il Kenya è giunto all'indipendenza il 12 dicembre 1963. Il Governo keniano riuscì, grazie ad un'efficace politica economica, a migliorare, pur partendo da una struttura economica d'impianto ancora coloniale, il livello di vita medio della propria popolazione. Durante questi ultimi anni detto Governo è stato considerevolmente sostenuto nei suoi sforzi dall'aiuto straniero e dagli investimenti privati. Dal 1964 al 1970 il Kenya, i cui abitanti assommano oggi a 12 milioni, ha visto il proprio prodotto nazionale lordo aumentare, in termini reali, del 6,7 per cento l'anno. Questo accrescimento si è tradotto, sullo stesso arco di tempo, in un aumento del reddito medio da 107 dollari a 140 dollari per persona. Tale miglioramento appare notevole qualora si consideri che l'indice annuo di crescita demografica si aggira a livello del 3,3 per cento, situandosi così al sommo della scala: esso da solo assorbe la metà del prodotto della crescita economica.

Nonostante i suoi progressi sul piano economico, il Kenya resta pur sempre un Paese depresso: con un reddito individuale di 140 dollari si trova molto vicino a quel limite dei 100 dollari che è stato incluso fra i tre criteri per definire i venticinque Paesi meno progrediti nel gruppo dei Paesi in via di sviluppo. Inoltre si riscontrano ovviamente nel Kenya le caratteristiche proprie alla maggior parte dei Paesi in via di sviluppo.

La crescita rapida e rallegrante ottenuta, grazie ad una situazione politica relativamente stabile, in questi ultimi anni, è tuttavia stata accompagnata da tutta una serie di difficoltà, segnatamente da un disavanzo crescente della bilancia dei pagamenti e da un forte aumento della disoccupazione.

Gli scopi economici del piano di sviluppo keniano, per il 1970 - 1974, sono stati quasi completamente raggiunti per quanto concerne i due primi anni di attuazione; gli investimenti si sono aggirati, nel 1970, sul 20 per cento del prodotto nazionale lordo.

Tuttavia l'aumento delle importazioni è stato maggiore del previsto tanto che nel 1971 la deteriorazione della bilancia commerciale è risultata importante. La deteriorazione dei termini di scambio, che sono passati dal 98 all'89 tra il 1967 e 1971, ha contribuito massicciamente a questa flessione. Il Kenya si era basato, nelle sue previsioni relative al piano di sviluppo, su un aumento annuo del costo delle importazioni dell'1 per cento; in realtà s'ebbe circa il 3 per cento. Nel corso degli anni 1969 e 1970, il disavanzo della bilancia dei pagamenti è stato relativamente modesto e, grazie all'apporto di capitali privati ed all'aiuto straniero, poté facilmente essere coperto; tuttavia, nel 1971, il disavanzo subì uno scatto che lo portò quasi al doppio rispetto a quello massimo del 1967: raggiunse infatti 429 milioni di franchi. Simultaneamente l'apporto di capitali privati diminuiva, cosicché il Kenya dovette attingere alle sue riserve di divise.

Cosciente di questa situazione, il Governo keniano prendeva i provvedimenti necessari per ridurre le importazioni, sempre in forte espansione; inoltre, per evitare un rallentamento spiccato dello sviluppo economico, già incipiente, esso intende mobilitare meglio i capitali locali nonché aumentare l'apporto di capitali esteri in condizioni particolarmente favorevoli. Di fatto occorre notare che più della metà del valore dei versamenti operati sui mutui stranieri, accordati dal 1964 al 1970, è già tornato nei Paesi creditori sotto forma d'ammortamenti e d'interessi sino a fine 1970. In questo quadro, non si deve disattendere il fatto che i mutui possono avere un'influenza positiva a lungo termine sulla bilancia dei pagamenti: gli investimenti che essi consentono conducono alla produzione di beni e di servizi che in parte possono essere esportati o che comunque possono sostituire alcune importazioni. Comunque, dalle valutazioni fatte per i prossimi cinque anni, discende che i bisogni non coperti di capitale raddoppieranno, per raggiungere la cifra di 335 milioni di dollari nel corso di questo periodo

(1972/1977), ciò sempre nell'ipotesi che l'indice attuale di crescita economica sia mantenuto.

242 Priorità

Dai precedenti paragrafi si trae che lo sviluppo del Kenya dipende da due condizioni principali: l'aumento delle risorse finanziarie interne e un accresciuto aiuto esterno.

Le risorse locali possono essere considerevolmente sviluppate mediante l'aumento del tasso di risparmio nazionale, mediante misure che favoriscano l'investimento nei settori economici più redditivi ed infine mediante la riduzione delle importazioni con parallelo sviluppo delle esportazioni accompagnato da un miglioramento delle prestazioni di servizio. Nel piano di sviluppo 1970/1974, le priorità relative al settore esportativo erano già state stabilite in modo particolareggiato: trattasi soprattutto d'incoraggiare lo sviluppo della produzione agricola, dell'attività industriale e del turismo. Mentre le possibilità d'esportazione per la maggior parte dei prodotti agricoli non appaiono punto favorevoli, i prodotti industriali keniani godono, rispetto a quelli d'altri Paesi africani, di migliori prospettive d'esportazione; dal canto suo il turismo si va rivelando una fonte particolarmente preziosa di divise straniere, nello stesso tempo in cui consente di creare nuovi impieghi.

Vista la rallegrante crescita economica, già registrata nel corso dell'ultimo decennio, occorre porre un'attenzione speciale ai progetti idonei ad aiutare il maggior numero di persone. È proprio creando nuovi impieghi che meglio ci si avvicinerà a questo obiettivo. I settori che, come l'industria alberghiera, apprestano numerosi nuovi impieghi e suscitano nel contempo una massiccia entrata di divise devono senza dubbio essere prioritariamente sviluppati.

Non bisogna però sopravvalutare il ruolo che il settore turistico può svolgere nella creazione di nuovi impieghi, stante il forte aumento della disoccupazione registratosi in Kenya nel corso degli ultimi anni. Dal 1965 al 1970 il numero dei lavoratori occupati nei settori moderni (astraendo dall'agricoltura non industriale) si è accresciuto di ca. 50 000 unità. Su questo numero, 2 700 posti di lavoro soltanto sono stati offerti dal settore privato, la maggior parte invece risultava dall'accrescimento dell'assunzione, da parte dei keniani, dell'amministrazione pubblica. Il numero totale dei lavoratori salariati, valutato ad oltre 1 milione nel 1970, non è dunque aumentato in questi ultimi anni, tanto che l'accrescimento del 5 per cento all'anno degli impieghi, previsto dal piano di sviluppo, resterà lettera morta. Inoltre circa 100 000 diplomati delle scuole primarie e circa 50 000 diplomati delle scuole secondarie verranno a riversarsi sul mercato del lavoro in questi prossimi anni, senza che abbiano una vera e concreta probabilità di

trovare impiego. I diplomati delle scuole professionali continueranno invece ad essere molto ricercati.

Visto questo insieme circostanziale estremamente arduo, il Governo del Kenya ha dichiarato, già nel 1966, che occorreva sforzarsi di seguire una politica intesa a contenere la pressione demografica. Queste misure rivestono certo un carattere urgente: si valuta infatti che il numero di abitanti toccherà i 24 milioni entro la fine del secolo, cosicché la popolazione risulterà raddoppiata. Ciò significa che circa 7,4 milioni di nuovi impieghi dovranno essere creati, senza contare quelli che sarebbero già attualmente necessari per assorbire la disoccupazione.

243 Sviluppo del turismo

Tenuto conto di questo quadro economico e sociale, il turismo sembra rivelarsi il settore più dinamico e meglio atto a contribuire alla soluzione dei problemi con cui il Kenya è confrontato. Gli introiti totali del turismo sono aumentati del 13 per cento l'anno, dal 1963 al 1968, cosicché il piano di sviluppo può logicamente estrapolare un aumento annuo futuro del 15 per cento. Tuttavia, visti i risultati ottenuti finora, si prevede che questo indice di crescita diverrà irraggiungibile già alla fine dell'attuale piano quinquennale. Comunque questo settore economico è in espansione; certo il suo apporto al prodotto nazionale lordo non rappresenta più del 2 per cento, tuttavia gli introiti lordi in divise, ottenuti nel 1970, raggiungono la bella cifra di 190 milioni di franchi circa. Occorre bensì defalcare da questa cifra, giusta le valutazioni del Governo keniano, un buon 25 per cento, impiegato nell'importazione di beni e servizi, nel trasferimento dei benefici delle aziende nonché nel servizio del debito: gli introiti netti in divise raggiungono quindi soltanto i 147 milioni di franchi.

Riassumendo, il turismo presenta gli aspetti positivi seguenti per lo sviluppo economico del Kenya:

- gli introiti in divise, dovuti al turismo, hanno rappresentato, in questi ultimi anni, circa il 12 per cento degli introiti totali d'esportazione di beni e servizi e dovrebbero, giusta il piano di sviluppo, raggiungere e superare i 15 per cento;
- l'apporto del turismo al bilancio di previsione dello Stato è pure positivo, in effetti esso, tramite le imposte dirette e indirette, arreca benefici ben maggiori dei relativi costi (per esempio investimenti nell'infrastruttura);
- lo sviluppo del turismo ha, come parafenomeno, il rafforzamento sostanziale della domanda dei prodotti locali: secondo le valutazioni, il 15 per cento degli introiti totali in divise è adoperato per l'acquisto sul posto di prodotti agricoli e industriali. Le forti esigenze qualitative di un'industria alberghiera moderna domandano sforzi particolari ai pro-

duttori, onde occorre mettere in opera nuovi metodi che, col tempo, possono registrare un effetto di diffusione attorno ai centri turistici e costituire così uno stimolo per una produzione di qualità di cui beneficeranno pure i mercati d'esportazione;

- infine l'effetto sul mercato dell'impiego è considerevole. Grazie al turismo, possibilità suppletive d'impiego possono essere create più rapidamente che in qualunque settore industriale. Ciò si spiega col fatto che l'insieme di questo settore cresce a un ritmo particolarmente sostenuto e provoca una domanda suppletiva di servizi, generatori di numerosi impieghi. Nel 1968, il numero dei posti di lavoro, connessi direttamente o indirettamente col turismo, è stato valutato a 20 000. Entro la fine del 1974, il numero dei posti offerti dovrebbe trovarsi raddoppiato e raggiungere i 40 000 impieghi, giusta il piano quinquennale. Soltanto nell'industria alberghiera 5 000 nuovi posti di lavoro saranno creati grazie all'aumento previsto del numero dei letti, che dovrebbe passare da 10 000, nel 1969, a 15 000 nel 1974.

244 La scuola alberghiera di Nairobi

Per un'espansione rapida del turismo è indispensabile una formazione professionale efficace del personale alberghiero, in quanto bisogna assolutamente mantenere un sufficiente livello qualitativo. Il settore pubblico e il settore privato devono però fare, in questo campo, grossi sforzi. Il Governo keniano assicura all'uopo il funzionamento di una scuola per quadri alberghieri, in Nairobi, dipendente dal *Polytechnic Institute* e riallacciata al ministero del *Wildlife and Tourism*. A domanda del predetto Governo, la Svizzera, già fin dall'autunno 1969, ha dato opera a erigere la scuola alberghiera, sussumendo questo aiuto sotto un progetto del servizio della cooperazione tecnica. Nella scuola sono dati dei corsi quadriennali a dei giovani africani affinché abbiano poi accesso ad impieghi nei quadri medi e superiori dell'industria alberghiera. I primi partecipanti ai corsi otterranno il diploma nel 1973. Per ogni classe sono previsti trenta studenti, ciò che consente, con l'indice minimo d'occupazione della scuola, la formazione di 120 persone. Ogni anno si organizzano degli esami col concorso dei periti della Scuola alberghiera di Losanna. Per assicurare una formazione professionale anche al personale che già lavora nel settore, sono previsti taluni corsi suppletivi sia nella scuola sia negli alberghi stessi. La scuola funziona attualmente con un direttore e sei professori.

L'organo di vigilanza sulla scuola consta di rappresentanti dei differenti ministeri interessati, dell'associazione degli alberghieri del Kenya, del *Polytechnic Institute*, dell'ambasciata di Svizzera nonché del direttore, svizzero. L'insieme del progetto del Servizio della cooperazione tecnica è eseguito in regia da un ufficio svizzero specializzato.

Una buona collaborazione si è instaurata, onde i risultati raggiunti, ai quali ha pure contribuito il settore privato con sostanziose prestazioni, appaiono molto soddisfacenti. Contributi finanziari dell'ordine di 1,5 milioni di franchi, a carico del programma di cooperazione tecnica, sono previsti per il periodo estate 1969 - marzo 1973.

Il Governo keniano desidera ora, vista l'urgente necessità, istituire pure delle possibilità di formazione per il personale alberghiero subalterno. Le buone esperienze fatte con la scuola dei quadri, qui sopra descritta, hanno indotto il Kenya a chiedere alla Svizzera di assumersi pure l'onere dell'istituzione di questa nuova scuola, la quale è destinata a dare una formazione più estesa in tutti i settori dell'industria alberghiera. Gli studi per pianificare adeguatamente questo nuovo centro di formazione per 400 studenti, che deve comprendere una scuola, un convitto ed un albergo sperimentale, sono già stati avviati in Svizzera. L'attuale scuola per i quadri medi e superiori verrà poscia integrata in questo nuovo e più ampio centro di formazione. La nuova scuola così formata dovrà coprire, in un prossimo avvenire, circa il quarto dei bisogni annuali di personale alberghiero ben istruito.

Il Kenya spera che il nostro Paese potrà estendere la sua assistenza anche ad assicurare la direzione di questo complesso di formazione alberghiera e inoltre che esso potrà consentire un prestito a lungo termine, e a condizione di favore, per la costruzione e l'attrezzatura dei nuovi impianti.

245 Partecipazione svizzera

Le spese di costruzione e d'attrezzatura del nuovo centro di formazione del personale alberghiero sono state valutate, dal Kenya, in 15,4 milioni di franchi: 12,3 milioni di franchi destinati alla costruzione degli edifici e 3,1 milioni di franchi all'attrezzatura, interamente importata. Le costruzioni comprendono pure una parte sostanziale di elementi importati, ciò che nell'insieme rappresenta un bisogno di divise di circa il 45 per cento del costo totale, vale a dire di almeno 7 milioni di franchi.

È previsto che un ammontare equivalente a 3,4 milioni di franchi sarà mutuato sul posto, mentre un credito di 12 milioni, rimborsabile in franchi svizzeri, sarà messo a disposizione del Kenya da parte della Confederazione nel quadro dell'aiuto finanziario. Il prestito svizzero sarà attribuito alla copertura totale dei costi in divise straniere, nonché all'assunzione di una parte dei costi locali.

I costi di funzionamento della scuola, compresi i salari dei periti stranieri, sarebbero, come sinora, sopportati congiuntamente dal Kenya e dalla Svizzera: la quota elvetica dovrebbe essere attinta dal credito quadro della cooperazione tecnica.

Per coprire le spese che gli incombono nella formazione del personale alberghiero, il Kenya ha introdotto, il primo aprile 1972 sotto il nome di *Training Cess*, una tassa del 2 per cento su tutte le fatture d'albergo; ciò consentirà, da un lato, di far fronte agli interessi e ai rimborsi dei mutui ricevuti e, dall'altro, di partecipare in modo progressivo ai costi di funzionamento fino ad assumerne la totalità.

Gli ammontari e le condizioni seguenti sono previsti per i mutui accordati dalla Svizzera al Kenya: 12 milioni di franchi, durata 25 anni, termine di grazia 7 anni, interesse 2 per cento. Il mutuo non deve venir vincolato a forniture di beni o di servizi svizzeri. Queste condizioni rispondono alle esigenze della situazione della bilancia dei pagamenti del Kenya per gli anni futuri, quale è stata descritta precedentemente.

3 Costituzione

La base costituzionale delle proposte che ci pregiamo di farvi è apprestata dall'articolo 8 Cost., giusta il quale la Confederazione ha facoltà di concludere accordi con l'estero.

Il decreto federale concernente la partecipazione della Svizzera all'aumento del capitale della Banca asiatica di sviluppo sfugge al referendum concernente i trattati internazionali, conformemente all'articolo 89 capoverso 4 Cost., dacché l'articolo 41 dell'Accordo istitutivo della Banca specifica che ogni Paese membro può recedere dall'Accordo in ogni momento.

La partecipazione al Fondo speciale a scopi molteplici della Banca asiatica e al Fondo africano di sviluppo possono di per sé essere pure disdetti in ogni momento; questi fondi, tuttavia, effettuano i rimborsi delle partecipazioni solo proporzionalmente ai rimborsi di capitale, ricevuti da parte dei beneficiari dei mutui (vedi art. 7 risp. art. 37 e 39 dei relativi accordi istitutivi), orbene, dato che sia uno che l'altro Fondo finanzieranno mutui di una durata nettamente superiore ai quindici anni, ne viene che la partecipazione del nostro Paese ad essi implica che i mezzi finanziari dati rimarranno contrattualmente immobilizzati per un periodo pure superiore a quindici anni. Analogamente l'azione proposta in favore del Kenya comporta un mutuo di una durata superiore ai 15 anni. Da tutto ciò discende che il progetto di decreto federale concernente queste tre operazioni d'aiuto deve essere sottoposto al referendum relativo ai trattati internazionali.

4 Proposte

Al lume delle considerazioni fatte innanzi, ci pregiamo di proporvi di adottare i due decreti allegati, concernenti la partecipazione elvetica all'aumento del capitale della Banca asiatica di sviluppo e la conclusione di tre accordi di aiuto finanziario allo sviluppo.

Vogliate gradire, onorevoli signori presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 16 agosto 1972.

In nome del Consiglio federale svizzero,

Il presidente della Confederazione:

Celio

Il cancelliere della Confederazione:

Huber

(Disegno)

**Decreto federale
concernente la partecipazione della Svizzera
all'aumento del capitale della Banca asiatica di sviluppo**

(Del 1972)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 8 della Costituzione;

visto il messaggio del Consiglio federale del 16 agosto 1972 ¹⁾,

decreta:

Art. 1

Il Consiglio federale è autorizzato a sottoscrivere, per un ammontare di 31 milioni di franchi, l'aumento del capitale della Banca asiatica di sviluppo.

Art. 2

I mezzi necessari al pagamento dei 6,2 milioni di franchi, rappresentanti la parte da versare di questa sottoscrizione, sono addossati al creditoquadro per l'aiuto finanziario ai Paesi in via di sviluppo, giusta il decreto federale del 20 settembre 1971.

Art. 3

Il presente decreto non è sottoposto al referendum in materia di trattati internazionali.

¹⁾ FF 1972 II 329

(Disegno)

**Decreto federale
concernente la conclusione di tre accordi d'aiuto finanziario
allo sviluppo**

(Del 1972)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 8 della Costituzione;

visto il messaggio del Consiglio federale del 16 agosto 1972 ¹⁾,

decreta:

Art. 1

Il Consiglio federale è autorizzato a:

- a. sottoscrivere l'accordo istitutivo del Fondo africano di sviluppo e contribuire ad esso con una somma di 12,5 milioni di franchi;
- b. concludere un accordo con la Banca asiatica di sviluppo concernente l'assegnazione di un contributo di 20 milioni di franchi al suo Fondo speciale a scopi molteplici;
- c. concludere un accordo con il Governo del Kenya concernente un mutuo di 12 milioni di franchi al detto Governo, ai fini dell'erezione di una scuola alberghiera in Nairobi.

Art. 2

I mezzi finanziari implicati in questi accordi vanno addossati al credito-quadro per l'aiuto finanziario ai Paesi in via di sviluppo, giusta il decreto federale del 20 settembre 1971.

Art. 3

Il presente decreto soggiace al referendum facoltativo in materia di trattati internazionali.

¹⁾ FF 1972 II 329

Allegato 1

Traduzione dal testo originale inglese

**Strumento di sottoscrizione
e
dichiarazione d'impegno**

Banca asiatica di sviluppo
Manila Filippine

La Confederazione Svizzera, per le presenti, sottoscrive, con riserva di approvazione parlamentare, 750 azioni aggiuntive del capitale azionario della Banca asiatica di sviluppo, consistente in 150 azioni da pagare interamente e 600 azioni appellabili, giusta le modalità e condizioni sancite nella Risoluzione N. 46 del Consiglio dei governatori, intitolata «Increase of \$ 1 650 000.00. in Authorized Capital Stock and Subscriptions Thereto».

La Confederazione Svizzera informa la Banca, per le presenti, che i provvedimenti necessari a questa sottoscrizione sono già stati presi e che la Banca stessa potrà ricevere ogni informazione concernente questa procedura.

Fatto a Berna il 1^o settembre 1972.

(Si omette la firma)

Alliegato 2

Traduzione dal testo originale inglese

Accordo
tra la Confederazione Svizzera e la Banca asiatica
di sviluppo concernente un contributo al Fondo speciale
a scopi molteplici

Considerando, da un lato, che la Banca asiatica di sviluppo (dappresso chiamata semplicemente «la Banca») ha istituito un Fondo speciale a scopi molteplici per assistere i propri Membri in via di sviluppo, segnatamente mediante mutui a condizioni favorevoli e mediante un'assistenza tecnica conforme agli scopi e alle funzioni della Banca;

considerando, d'altro canto, che la Confederazione Svizzera (dappresso «la Contribuente») ha manifestato il desiderio di sostenere la Banca contribuendo al Fondo con un ammontare e alle condizioni stabilite qui di seguito;

le Parti hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Contributo

La Contribuente è disposta a versare, giusta le modalità indicate appresso, ai Fondi speciali consolidati della Banca un ammontare di 20 milioni di franchi svizzeri (qui di seguito «la contribuzione») il quale sarà portato a credito del Fondo speciale a scopi molteplici.

Art. 2

Applicazione delle regole dei Fondi speciali

Tranne ove sia diversamente specificato, le norme e le disposizioni dei Fondi speciali, emanate dalla Banca il 17 settembre 1968 (dappresso «le Regole») sono applicabili al contributo.

Art. 3

Modalità di pagamento

- a) Il contributo verrà messo a disposizione della Banca in tre rateazioni annuali pagabili dal 1973 al 1975. La prima rata, dell'ammontare di 6 milioni di franchi svizzeri, sarà dovuta entro un termine di 30 giorni dopo l'entrata in vigore del presente accordo. La seconda e la terza rata, di un ammontare di 7 milioni di franchi ciascuna, saranno dovute entro il giugno 1974 rispettivamente 1975.
- b) Le rate menzionate nel paragrafo a) saranno versate in danaro su un conto speciale «M», aperto in favore della Banca presso la Banca nazionale svizzera.

Art. 4

Utilizzazione del contributo

- a) La Banca può utilizzare il contributo in tutte le operazioni, menzionate nell'articolo 4.02 delle Regole, per finanziare i costi che ne discendono (compresi i costi in divise e le spese locali), giusta procedure e modalità periodicamente stabilite dalla Banca per le proprie operazioni speciali; il contributo non può tuttavia servire a finanziare un'assistenza accordata su base non rimborsabile.
- b) Salva restando la portata generale del paragrafo a), il contributo può essere utilizzato per finanziare:
 - i) i costi d'acquisto, sul territorio degli Stati membri della Banca, di merci e servizi prodotti su questi territori giusta l'articolo 3.05 delle Regole, e
 - ii) le spese d'amministrazione computabili giusta l'articolo 7.01 delle Regole.
- c) Tutte le somme ricevute dalla Banca come rimborso di mutui o altre prestazioni rimborsabili e finanziate mediante il contributo, nonché i redditi prodotti da questo, eccetto gli emolumenti previsti nelle Regole, saranno, deduzione fatta dei costi amministrativi riscossi giusta l'articolo 7.01 delle Regole, accreditati al contributo e interamente disponibili per nuove attribuzioni nel quadro delle operazioni speciali della Banca.

Art. 5

Rapporti

Oltre alle informazioni contenute nei rapporti previsti dalle Regole, la Banca fornisce alla Contribuente i rapporti che questa dovesse ragionevolmente chiedere per quanto concerne i contributi e le operazioni speciali da esse finanziate.

Art. 6

Consultazioni

Ciascuna Parte è disposta ad avviare, su domanda dell'altra, delle consultazioni circa l'esecuzione e l'applicazione dell'Accordo. Queste consultazioni possono essere condotte dal rappresentante della Contribuente presso il Consiglio d'amministrazione della Banca.

Art. 7

Recesso

La Contribuente può ritirare, in tutto o in parte, il contributo compresi i prodotti maturati giusta l'articolo 8.03 delle Regole.

Art. 8

Revisione delle disposizioni

È previsto che una riorganizzazione della struttura e delle condizioni dei Fondi speciali della Banca abbia luogo durante la validità del presente accordo. Qualora la contribuente constatasse che la riorganizzazione, nel suo insieme, non lede i principi fondamentali del presente accordo e non comporta nessuna modifica materiale dei propri obblighi, essa si dichiara pronta ad includere il contributo nella nuova struttura ed a sottoporlo alle nuove Regole. La Contribuente stabilirà con la Banca delle procedure idonee a dare effetto a questi disposti.

Art. 9

Entrata in vigore

L'Accordo entra in vigore alla data della firma.

In fede di che le Parti al presente Accordo l'hanno fatto firmare dai loro rappresentanti, debitamente autorizzati, in due esemplari in lingua inglese in Manila, il 1973.

Allegato 3

Traduzione dal testo originale francese ¹⁾

Accordo istitutivo del Fondo africano di sviluppo

*Gli Stati partecipi del presente Accordo
e la Banca africana di sviluppo*

hanno convenuto d'istituire, con le presenti, il Fondo africano di sviluppo che sarà retto dai disposti seguenti:

Capo I: Definizioni

Articolo 1

1) Le espressioni seguenti, ricorrenti nel presente Accordo, hanno l'accezione qui sotto indicata, tranne ove il contesto specifichi o richieda una accezione diversa:

La parola «Fondo» indica il Fondo africano di sviluppo istituito dal presente Accordo.

La parola «Banca» indica la Banca africana di sviluppo.

La parola «membro» indica un membro della Banca.

La parola «partecipante» indica la Banca e qualunque Stato che si faccia partecipe dell'Accordo.

La locuzione «Stato partecipante» indica un partecipante diverso dalla Banca.

La locuzione «partecipante fondatore» indica la Banca e qualunque Stato partecipante che si faccia tale giusta il paragrafo 1) dell'articolo 57.

La parola «sottoscrizione» indica gli ammontari sottoscritti dai partecipanti giusta gli articoli 5, 6 o 7.

La locuzione «unità di conto» indica una unità di conto il cui valore è di 0,81851265 grammi d'oro fino.

¹⁾ Il testo originale è pubblicato nel FF 1972 II, ediz. franc., a pag. 455.

La locuzione «moneta liberamente convertibile», indica la moneta di un partecipante che il Fondo, consultato il Fondo monetario internazionale, ritiene convertibile adeguatamente in altre monete ai fini delle proprie operazioni.

Le locuzioni «Presidente», «Consiglio dei governatori» e «Consiglio di amministrazione» indicano rispettivamente il Presidente, il Consiglio dei governatori e il Consiglio d'amministrazione del Fondo e comprendono i governatori supplenti e amministratori supplenti allorché agiscono rispettivamente in qualità di governatori e di amministratori.

La parola «regionale» indica il Continente africano con le sue isole.

2) I riferimenti ai capi, articoli, paragrafi e allegati rinviano ai capi, articoli, paragrafi e allegati del presente Accordo.

3) Titoli. I titoli dei capi e gli articoli hanno il mero scopo di facilitare la consultazione del documento ma non fanno parte integrante dell'Accordo.

Capo II: Finalità e partecipazione

Articolo 2

Finalità

Il Fondo ha lo scopo di aiutare la Banca a contribuire viepiù efficacemente allo sviluppo economico e sociale dei membri della medesima nonché di promuovere la cooperazione (compresa quella regionale e infraregionale) e il commercio internazionale segnatamente tra i detti membri. Il Fondo procura, a condizioni privilegiate, i mezzi finanziari per la realizzazione di obiettivi primordiali per lo sviluppo e atti a stimolarlo.

Articolo 3

Partecipazione

1) Partecipano al Fondo, la Banca e gli Stati divenuti partecipi del presente Accordo giusta le sue disposizioni.

2) Gli Stati partecipanti fondatori, sono quelli il cui nome figura nell'allegato A e la cui partecipazione al presente Accordo è avvenuta in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 57.

3) Uno Stato non «partecipante fondatore» può farsi parte del presente Accordo alle condizioni, non incompatibili con il medesimo, definite dal Consiglio dei governatori con risoluzione unanime adottata con la totalità delle voci dei partecipanti. Questa partecipazione è aperta soltanto agli

Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, o di un suo istituto specializzato, oppure partecipi dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia.

4) Uno Stato può autorizzare un ente o un organismo, agente in suo nome, a firmare il presente Accordo e a rappresentarlo in tutte le materie concernenti il medesimo, tranne quelle dell'articolo 55.

Capo III: Risorse

Articolo 4

Risorse

Le risorse del Fondo sono costituite da:

- i) le sottoscrizioni della Banca;
- ii) le sottoscrizioni degli Stati partecipanti;
- iii) ogni altro introito ottenuto dal Fondo;
- iv) le somme risultanti da operazioni del Fondo o altrimenti spettantigli.

Articolo 5

Sottoscrizione della Banca

La Banca versa al Fondo, come sottoscrizione iniziale, l'ammontare, in unità di conto, figurante di fronte al suo nome nell'allegato A; essa si serve all'uopo delle somme iscritte a credito del «Fondo africano di sviluppo» della Banca. Al versamento si applicano le modalità e le condizioni del paragrafo 2 dell'articolo 6 per il pagamento delle sottoscrizioni iniziali degli Stati partecipanti. La Banca sottoscrive poscia qualunque ammontare che il Consiglio dei governatori della Banca dovesse determinare giusta le modalità e le condizioni stabilite d'accordo con il Fondo.

Articolo 6

Sottoscrizioni iniziali degli Stati partecipanti

1) All'atto della partecipazione, ogni Stato sottoscrive l'ammontare assegnatogli. Queste sottoscrizioni son dette qui di seguito «sottoscrizioni iniziali».

2) La sottoscrizione iniziale, assegnata ad ogni Stato partecipante fondatore, è pari alla somma indicata di fronte al suo nome nell'allegato A; questa somma è stilata in unità di conto ed è pagabile in moneta liberamente convertibile. L'ammontare della sottoscrizione va versato in tre rate annue uguali, giusta il calendario seguente: la prima nel termine di trenta

giorni dall'inizio delle operazioni del Fondo conformemente all'articolo 60, oppure, spirato il termine, il giorno in cui lo Stato partecipante fondatore si fa partecipe del presente Accordo; la seconda nell'anno successivo; la terza entro il termine di un anno a contare dalla scadenza della seconda rata o del suo versamento qualora quest'ultimo preceda la scadenza. Il Fondo può chiedere il pagamento anticipato della seconda o della terza rata oppure d'ambidue qualora le proprie operazioni l'esigano, tuttavia l'attuazione dell'anticipo sta nella libera facoltà del partecipante.

3) Le sottoscrizioni iniziali degli Stati partecipanti diversi dai «partecipanti fondatori» sono pure stilate in unità di conto e pagabili in moneta liberamente convertibile. L'ammontare e le modalità di versamento di queste sottoscrizioni sono determinate dal Fondo giusta i disposti del paragrafo 3 dell'articolo 3.

4) Fatte salve le altre disposizioni che il Fondo dovesse prendere, ogni Stato partecipante mantiene la libera convertibilità delle somme da esso versate nella propria moneta, conformemente al presente articolo.

5) Nonostante i paragrafi precedenti, ogni Stato partecipante può prorogare di tre mesi al massimo la scadenza di un versamento previsto nel presente articolo, qualora la proroga sia necessaria per ragioni di bilancio od altro.

Articolo 7

Sottoscrizioni aggiuntive degli Stati partecipanti

1) Il Fondo, quando appaia opportuno, tenuto conto dei pagamenti delle sottoscrizioni iniziali dei partecipanti fondatori e dello svolgimento delle proprie operazioni, e ad adeguati intervalli in seguito, fa il punto delle proprie risorse e, se crede, può autorizzare una maggiorazione generale delle sottoscrizioni degli Stati partecipanti, giusta determinate modalità e condizioni. Nonostante quanto precede, maggiorazioni generali o individuali dell'ammontare delle sottoscrizioni possono venir autorizzate in qualunque momento, purché una maggiorazione individuale non sia stata a priori vincolata alla domanda dello Stato partecipante interessato.

2) Allorché una sottoscrizione aggiuntiva individuale viene autorizzata giusta il paragrafo 1, qualunque Stato partecipante diviene libero di sottoscrivere, a condizioni ragionevoli stabilite dal Fondo e comunque non meno favorevoli di quelle prescritte nel paragrafo 1, l'ammontare necessario per conservare, al proprio diritto di voto, lo stesso valore proporzionale rispetto a quello degli altri partecipanti.

3) Nessuno Stato partecipante è tenuto a sottoscrivere somme aggiuntive in caso di una maggiorazione generale o individuale delle sottoscrizioni.

4) Le autorizzazioni concernenti le maggiorazioni generali, di cui nel paragrafo 1, sono accordate, e le relative decisioni adottate, con la maggioranza dell'85% del totale delle voci dei partecipanti.

Articolo 8

Altre risorse

1) Fatti salvi i disposti del presente articolo, il Fondo può stabilire intese in vista di procurarsi altri introiti, compresi doni e mutui, presso i membri partecipanti, gli Stati non partecipanti e qualunque altro ente, pubblico o privato.

2) Le modalità e le condizioni di queste intese devono risultare compatibili con le finalità, le operazioni e la politica del Fondo e non devono costituire un onere, amministrativo o finanziario, eccessivo per quest'ultimo o per la Banca.

3) Queste intese, tranne quelle volte ad ottenere doni d'assistenza tecnica, devono venir impostate in modo che il Fondo possa conformarsi alle prescrizioni dei paragrafi 4 e 5 dell'articolo 15.

4) Dette intese vanno approvate dal Consiglio d'amministrazione; nel caso di accordi con uno Stato non membro o non partecipe, oppure con un istituto di un tale Stato, la suddetta approvazione va data con la maggioranza dell'85% del totale delle voci dei partecipanti.

5) Il Fondo non può accettare mutui (con riserva degli anticipi necessari al suo funzionamento) i quali non siano accordati a condizioni privilegiate. Esso non emette prestiti su nessun mercato né partecipa, come mutuatario garante o altro, alle emissioni di titoli su alcun mercato. Non emette obbligazioni negoziabili o trasmissibili in riconoscimento dei debiti contratti giusta i disposti del paragrafo 1.

Articolo 9

Pagamento delle sottoscrizioni

Il Fondo accetta che le parti della sottoscrizione di cui agli articoli 5, 6, 7 o 13, non necessarie per le proprie operazioni, gli siano versate in forma di buoni, lettere di credito, obbligazioni d'analogia natura, emessi dal partecipante, o dal depositario eventualmente designato giusta l'articolo 33. Questi buoni, o altre forme d'obbligazione, non sono negoziabili né fruttano interesse e sono pagabili a vista, per il loro valore nominale, a credito del conto aperto al Fondo presso il depositario designato, oppure, mancando il depositario, giusta le direttive date dal Fondo. Nonostante l'emissione o l'accettazione di qualunque buono, lettera di credito, o altra forma d'obbl-

gazione d'analogia natura, l'obbligo del partecipante, giusta i termini degli articoli 5, 6, 7 e 13, resta fermo. Delle somme detenute quali sottoscrizioni dei partecipanti che non si prevalgono del presente articolo, il Fondo può effettuare il deposito o l'investimento in modo da far loro produrre dei redditi che contribuiscano a coprire le sue spese d'amministrazione o altre. Il Fondo, con periodicità possibilmente sistematica, procederà, per coprire le spese, a dei prelievi proporzionali sulle sottoscrizioni, indipendentemente dalla forma di queste.

Articolo 10

Limitazione della responsabilità

Nessun partecipante, a cagione della propria partecipazione, è ritenuto responsabile degli atti o degli impegni del Fondo.

Capo IV: Moneta

Articolo 11

Utilizzazione

1) La moneta ricevuta in pagamento di sottoscrizioni, fatte giusta l'articolo 5 e il paragrafo 2 dell'articolo 6, oppure ricevuta per sottoscrizioni giusta l'articolo 13, può essere utilizzata e convertita dal Fondo per qualunque sua operazione o, con l'autorizzazione del Consiglio d'amministrazione, per investimento temporaneo, se il Fondo non ne ha bisogno per le proprie operazioni.

2) L'utilizzazione della moneta ricevuta in pagamento di sottoscrizioni, fatte giusta il paragrafo 3 dell'articolo 6 o i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 7, oppure ricevuta per sottoscrizioni giusta l'articolo 13, od infine ricevuta come risorsa giusta l'articolo 8, è regolata dalle modalità e dalle condizioni che ne hanno retto il ricevimento.

3) Tutta l'altra moneta ricevuta dal Fondo può essere liberamente utilizzata e convertita da esso per qualunque sua operazione e, con l'autorizzazione del Consiglio d'amministrazione, per investimento temporaneo, se il Fondo non ne ha bisogno per le proprie operazioni.

4) Non può essere imposta nessuna restrizione contraria ai disposti del presente articolo.

Articolo 12

Valutazione delle monete

1) Se occorre, giusta il presente Accordo, determinare il valore di una moneta rispetto a un'altra o a diverse altre oppure rispetto all'unità di

conto, il Fondo procede a ragionevolmente fissarlo, dopo consultazione con il Fondo monetario internazionale.

2) Qualora trattasi di una moneta la cui parità non è stabilita dal Fondo monetario internazionale, il suo valore, rispetto all'unità di conto, va determinato dal Fondo periodicamente giusta il paragrafo 1 del presente articolo; il valore così stabilito è considerato come la parità di detta moneta ai fini del presente Accordo, compreso, senza limitazione alcuna, il disposto dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 13.

Articolo 13

Mantenimento del valore degli averi in moneta

1) Se la parità della moneta di un partecipante, stabilita dal Fondo monetario internazionale, viene ribassata rispetto all'unità di conto, oppure il tasso di cambio, secondo l'opinione del Fondo, flette sul territorio del partecipante, questo, entro un ragionevole termine, versa al Fondo tanta moneta sua quanta è necessaria per mantenere al valore della sottoscrizione iniziale gli averi da esso procuratigli in detta moneta, in virtù dell'articolo 6 e giusta i disposti del presente paragrafo, indipendentemente dal fatto che questa moneta sia detenuta o no sotto forma di buoni, lettere di credito o altre obbligazioni, accettate conformemente all'articolo 9, con riserva, tuttavia, che le precedenti disposizioni si applicano soltanto nel caso e nella misura in cui detta moneta non sia stata inizialmente spesa o convertita in altra.

2) Qualora la parità della moneta di un partecipante sia aumentata rispetto all'unità di conto o qualora, secondo l'opinione del Fondo, cambi in tal senso il tasso di cambio sul territorio del partecipante, il Fondo restituisce a quest'ultimo, entro ragionevole termine, un ammontare in detta moneta uguale all'accrescimento del valore degli averi in detta moneta, cui si applicano i disposti del paragrafo 1.

3) Il Fondo può rinunciare all'applicazione del presente articolo, o dichiararlo inoperante, allorché il Fondo monetario internazionale procede a una modifica uniformemente proporzionale della parità delle monete di tutti gli Stati partecipanti.

Capo V: Operazioni

Articolo 14

Utilizzazione delle risorse

1) Il Fondo fornisce mezzi di finanziamento per i programmi intesi a promuovere lo sviluppo economico e sociale sul territorio dei membri. Il Fondo procura questi mezzi di finanziamento ai membri la cui situazione

e le cui prospettive economiche esigono mezzi di finanziamento a condizioni privilegiate.

2) I mezzi di finanziamento, forniti dal Fondo, vanno destinati agli scopi ch'esso ritiene caratterizzati da alta priorità dal profilo dello sviluppo, tenuto conto del bisogno della o delle regioni considerate, onde, salvo speciali circostanze, devono essere attribuiti a progetti o gruppi di progetti specifici, segnatamente a quelli iscritti nel quadro dei programmi nazionali, regionali o infraregionali, compresa l'assegnazione di mezzi di finanziamento alle Banche nazionali di sviluppo o altri istituti appropriati per consentir loro di accordare dei mutui per il finanziamento dei progetti specifici approvati dal Fondo.

Articolo 15

Condizioni di finanziamento

1) Il Fondo non fornisce i mezzi di finanziamento necessari a un progetto qualora il membro, sul cui territorio il progetto va attuato, si opponga; tuttavia il Fondo non è tenuto ad accertare l'assenza di opposizioni singole qualora i mezzi di finanziamento siano forniti ad un ente pubblico nazionale, regionale o infraregionale.

2) a) Il Fondo non fornisce mezzi per il finanziamento qualora ritenga che questo possa essere conseguito con altri mezzi a condizioni ragionevoli per il beneficiario.

b) Stanziando mezzi di finanziamento a non membri, il Fondo prende le disposizioni necessarie affinché i vantaggi, derivanti dalle condizioni privilegiate, approfittino di fatto unicamente ai membri o agli altri enti che, tenuto conto del quadro fattuale, vi sono legittimati.

3) Il richiedente deve, prima di ogni finanziamento, depositare una proposta regolare, tramite il presidente della Banca, e quest'ultimo deve sottoporre al Consiglio d'amministrazione del Fondo un rapporto scritto, nel quale i suoi periti, dopo esame approfondito, raccomandano il finanziamento.

4) a) Il Fondo non impone come condizione che le somme provenienti dai suoi mutui siano spese sul territorio di tale o tal'altro Stato membro; queste somme tuttavia vanno utilizzate soltanto per acquistare, nei territori degli Stati partecipanti o membri, i beni prodotti in essi e i servizi che ne provengono, con riserva che, nel caso di mezzi ricevuti conformemente all'articolo 8 da uno Stato non partecipante né membro, i territori di detto Stato possono ugualmente essere scelti come fonte degli acquisti effettuati mediante i medesimi e possano anche essere scelti, giusta modalità determinate dal Consiglio d'amministrazione, come fonti d'acquisto mediante altri mezzi ricevuti in virtù del presente articolo.

b) L'acquisto di questi beni e servizi va fatto sulla base della concorrenza internazionale tra i fornitori che rispondono alle condizioni stabilite, tranne quando il Consiglio d'amministrazione ritenga che il far capo alla competizione internazionale sia ingiustificato.

5) Il Fondo prende ogni utile provvedimento per ottenere che le somme provenienti dai propri prestiti siano consacrate esclusivamente agli scopi per i quali sono state stanziare, tenendo debitamente conto delle considerazioni economiche di redditività e di concorrenza commerciale internazionale e senza preoccuparsi delle influenze o considerazioni d'ordine politico o extraeconomico.

6) Le somme per ogni operazione di finanziamento vanno messe a disposizione del beneficiario soltanto per consentirgli di far fronte alle spese connesse con il progetto, via via che esse sono realmente assunte.

7) Il Fondo applica a queste operazioni i principi di una sana gestione finanziaria in materia di sviluppo.

8) Il Fondo non fa operazioni di rifinanziamento.

9) Accordando un mutuo, il Fondo valuta quanto convenga le previsioni concernenti la capacità del mutuatario, e ove occorra del garante, di far fronte ai propri obblighi.

10) Nell'esame di una domanda di finanziamento, il Fondo tiene adeguatamente conto delle misure che il beneficiario ha preso per cavarsela da sé o, qualora non trattisi di un membro, degli aiuti apportati dal beneficiario ai cui territori il progetto o programma deve approfittare.

11) Il Fondo prende i provvedimenti necessari affinché i disposti del presente articolo vengano effettivamente applicati.

Articolo 16

Forme e modalità di finanziamento

1) I finanziamenti effettuati mediante mezzi forniti in virtù degli articoli 5, 6 e 7, nonché mediante i rimborsi e i relativi redditi, vanno accordati dal Fondo sotto forma di mutui. Il Fondo può fornire altri mezzi di finanziamento, segnatamente doni prelevati dalle risorse ricevute in virtù delle intese, di cui in articolo 8, autorizzanti espressamente tal forma di finanziamento.

2) a) Con riserva dei disposti del paragrafo precedente, il Fondo procura dei mezzi di finanziamento a condizioni privilegiate giusta le circostanze.

b) Allorché il mutuatario è un membro o un'organizzazione intergovernativa cui partecipano uno o più membri, il Fondo, per stabilire le modalità di finanziamento, considera in via principale la posizione e le prospettive economiche del membro o dei membri in favore dei quali il finanziamento è accordato e, inoltre, la natura e le esigenze del progetto o del programma in causa.

3) Il Fondo può fornire mezzi di finanziamento a: a) qualunque membro, sottodivisione geografica o amministrativa o ente appartenente a detto membro; b) qualunque istituto o azienda situato sul territorio di un membro; c) qualunque organismo regionale o infraregionale o qualunque istituto che si occupi dello sviluppo sui territori dei membri. Tutti questi mezzi di finanziamento devono, giusta l'avviso del Fondo, essere consacrati alla realizzazione di obiettivi del presente Accordo. Qualora il mutuatario non sia un membro, il Fondo esigerà una o diverse garanzie appropriate, governative o altre.

4) Il Fondo può fornire divise, per il regolamento delle spese locali d'un progetto, nel caso e nella misura in cui lo ritenga necessario o opportuno per la realizzazione del medesimo, considerate la situazione e le prospettive economiche del membro o dei membri beneficiari del finanziamento procurato dal Fondo nonché la natura e i requisiti del progetto.

5) Le somme mutate sono rimborsabili nella moneta o nelle monete nelle quali i mutui sono stati consentiti, oppure anche in altre divise convertibili che il Fondo determinasse.

6) Il Fondo accorda mezzi di finanziamento a un membro, o in favore di un membro o di un progetto da eseguirsi sul territorio di un membro, soltanto se acquisisce la certezza che detto membro ha preso, rispetto al proprio territorio, tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi necessari per dare effetto ai disposti del paragrafo 4 dell'articolo 11 e del capitolo ottavo, come se detto membro fosse uno Stato partecipante e il relativo finanziamento andasse subordinato alla condizione che i provvedimenti legislativi e amministrativi siano mantenuti e che, qualora intervenga una vertenza tra il Fondo e un membro, in assenza di qualunque altro disposto all'uopo, le norme dell'articolo 53 siano applicabili, come se il membro fosse uno Stato partecipante nelle circostanze nelle quali si applica detto articolo.

Articolo 17

Analisi e valutazione

Occorre procedere a un'analisi approfondita e continuativa dell'esecuzione dei progetti, programmi e attività del Fondo, in modo da aiutare il Consiglio d'amministrazione e il Presidente a giudicare l'efficacia del Fondo

stesso nella realizzazione delle proprie finalità. Il Presidente, sentito il Consiglio d'amministrazione, prende le disposizioni necessarie per condurre detto studio e ne porta i risultati, tramite il Presidente, a conoscenza del Consiglio d'amministrazione.

Articolo 18

Cooperazione con altri enti internazionali, altri istituti e Stati

Per attuare i propri obiettivi, il Fondo procura di cooperare — e all'uopo può stabilire apposite intese — con altri enti internazionali, organizzazioni regionali e infraregionali, altri istituti e Stati, con riserva che nessuna intesa possa venir stabilita con uno Stato non membro o non partecipante oppure con un suo istituto, tranne approvazione data dalla maggioranza dell'85% del totale delle voci dei partecipanti.

Articolo 19

Assistenza tecnica

Per l'attuazione dei propri obiettivi, il Fondo può fornire assistenza tecnica, normalmente rimborsabile se finanziata mediante sovvenzioni speciali, accordate nel quadro dell'assistenza tecnica, o mediante altri mezzi messi a disposizione del Fondo a questo fine.

Articolo 20

Operazioni diverse

Oltre ai poteri specificati in altri articoli del presente Accordo, il Fondo può esperire qualunque altra attività la quale, nel quadro delle sue operazioni, risulti necessaria ed opportuna per consentirgli di raggiungere i propri obiettivi in conformità con i disposti del seguente Accordo.

Articolo 21

Divieto di ogni attività politica

Il Fondo, i suoi funzionari e le altre persone agenti in suo nome non interferiranno mai negli affari politici di un membro. Le loro decisioni non dovranno essere influenzate dall'orientamento politico dei membri in causa e dovranno essere motivate esclusivamente mediante considerazioni concernenti lo sviluppo economico e sociale, formulate in modo imparziale al lume degli obbiettivi del presente Accordo.

Capo VI: Organizzazione e gestione

Articolo 22

Organizzazione del Fondo

Sono organi del Fondo: un Consiglio dei governatori, un Consiglio d'amministrazione e un Presidente. Il Fondo, nel perseguimento dei propri fini, si avvale dei funzionari ed impiegati della Banca, nonché dell'organizzazione di questa, dei suoi servizi e dei suoi impianti, e, qualora il Consiglio d'amministrazione reputi necessario del personale supplementare, di detto personale, assunto dal Presidente giusta l'alinea quinto del paragrafo 4 dell'articolo 30.

Articolo 23

Consiglio dei governatori: Poteri

- 1) Tutti i poteri del Fondo sono devoluti al Consiglio dei governatori.
- 2) Il Consiglio dei governatori può delegare i suoi poteri al Consiglio d'amministrazione, tranne il potere di:
 - i) ammettere nuovi partecipanti e stabilirne le condizioni d'ammissione;
 - ii) autorizzare sottoscrizioni aggiuntive giusta l'articolo 7 e determinarne modalità e condizioni;
 - iii) sospendere un partecipante;
 - iv) statuire sui ricorsi mossi contro le decisioni del Consiglio d'amministrazione in materia d'interpretazione o d'applicazione del presente Accordo;
 - v) autorizzare la conclusione di intese generali di cooperazione con altri enti internazionali, tranne ove trattasi di intese di carattere temporaneo o amministrativo;
 - vi) scegliere, all'infuori del Fondo, i commissari ai conti, incaricati di verificare i conti del medesimo e di vidimare il bilancio e lo stato dei redditi, nonché il prospetto delle spese;
 - vii) approvare, dopo esame del rapporto dei commissari ai conti, il bilancio e lo stato dei redditi e delle spese;
 - viii) modificare il presente Accordo;
 - ix) decidere la cessazione delle operazioni del Fondo e ripartirne gli averi;
 - x) esercitare gli altri poteri che il presente Accordo conferisse espressamente al Consiglio dei governatori.
- 3) Il Consiglio dei governatori può, in ogni momento, revocare qualunque delega data al Consiglio d'amministrazione.

Articolo 24

Consiglio dei governatori: Composizione

1) I governatori e i governatori supplenti della Banca sono d'ufficio governatori, rispettivamente governatori supplenti, del Fondo. Il Presidente della Banca notifica al Fondo, quando occorre, i nomi dei governatori e dei governatori supplenti.

2) Ogni Stato partecipe, che non sia membro, nomina un governatore e un governatore supplente, i quali restano in funzione secondo la volontà del partecipante che li ha nominati.

3) Un supplente non può partecipare al voto se non in assenza del governatore che egli surroga.

4) Con riserva dei disposti del paragrafo 4 dell'articolo 60, i governatori e i loro supplenti esercitano le proprie funzioni gratuitamente e senza essere spesati a cura del Fondo.

Articolo 25

Consiglio dei governatori: Procedura

1) Il Consiglio dei governatori tiene una riunione annua, nonché le altre riunioni ch'esso stesso prevede o che il Consiglio d'amministrazione indice. Il Presidente del Consiglio dei governatori della Banca è d'ufficio, presidente del Consiglio dei governatori del Fondo.

2) La riunione annua del Consiglio dei governatori va tenuta in occasione dell'assemblea annua del Consiglio dei governatori della Banca.

3) Il quorum per qualunque riunione del Consiglio dei governatori è dato da una maggioranza del numero totale dei governatori rappresentante almeno i tre quarti del totale delle voci dei partecipanti.

4) Il Consiglio dei governatori può, mediante regolamento, istituire una procedura che consenta al Consiglio d'amministrazione, allorché lo ritenga opportuno, di ottenere un voto dei governatori su una questione determinata senza convocarne il Consiglio.

5) Il Consiglio dei governatori e il Consiglio d'amministrazione, in quanto vi sia autorizzato dal Consiglio dei governatori, possono istituire gli organi sussidiari ritenuti necessari e opportuni alla condotta delle operazioni del Fondo.

6) Il Consiglio dei governatori e il Consiglio d'amministrazione, in quanto vi sia autorizzato dal Consiglio dei governatori o dal presente Accordo, possono adottare i regolamenti necessari e adeguati alla condotta

degli affari del Fondo, purché detti regolamenti non urtino contro i disposti del presente Accordo.

Articolo 26

Consiglio d'amministrazione: Funzioni

Fatti salvi i poteri del Consiglio dei governatori previsti nell'articolo 23, il Consiglio d'amministrazione è incaricato di condurre le operazioni generali del Fondo. All'uopo esso esercita i poteri conferitigli espressamente dal presente Accordo o delegatigli dal Consiglio dei governatori; in particolare:

- i) prepara il lavoro del Consiglio dei governatori;
- ii) prende, giusta le direttive generali del Consiglio dei governatori, le decisioni concernenti i mutui individuali e gli altri mezzi di finanziamento che il Fondo assegna in virtù del presente Accordo;
- iii) adotta i regolamenti e gli altri provvedimenti necessari affinché i conti e i registri contabili del Fondo siano tenuti e verificati regolarmente in modo appropriato;
- iv) vigila sul funzionamento efficace e quanto possibile economico dei servizi del Fondo;
- v) sottopone, ad ogni riunione annua, i conti d'ogni esercizio finanziario all'approvazione del Consiglio dei governatori, distinguendoli, se lo ritiene necessario, in conti relativi alle operazioni generali del Fondo e in conti relativi alle operazioni finanziate mediante risorse messe a disposizione del Fondo giusta l'articolo 8;
- vi) sottopone, ad ogni riunione annua, un rapporto all'approvazione del Consiglio dei governatori;
- vii) approva il preventivo, il programma generale e la politica di finanziamento del Fondo, tenendo conto delle risorse rispettivamente disponibili all'uopo.

Articolo 27

Consiglio d'amministrazione: Composizione

- 1) Il Consiglio d'amministrazione si compone di dodici amministratori.
- 2) Gli Stati partecipanti scelgono, giusta l'allegato B, sei amministratori e sei amministratori supplenti.
- 3) La Banca designa, giusta l'allegato B, sei amministratori e sei supplenti, scegliendoli tra i membri del Consiglio d'amministrazione della Banca.
- 4) Un amministratore supplente del Fondo può assistere a tutte le sedute del Consiglio d'amministrazione ma non può partecipare alle deliberazioni e alle votazioni se non in assenza dell'amministratore che egli surroga.

5) Il Consiglio d'amministrazione invita gli altri amministratori della Banca ad assistere alle sedute del Consiglio d'amministrazione in qualità di osservatori e qualunque amministratore della Banca così invitato, come anche il suo supplente, può partecipare alla discussione di ogni proposta di progetto concepita nell'interesse del Paese che egli rappresenta in seno al Consiglio d'amministrazione della Banca.

6) a) Un amministratore designato dalla Banca resta in funzione fino a che gli sia stato designato un successore conformemente all'allegato B e questo sia entrato in funzione. Un amministratore designato dalla Banca, se cessa di essere amministratore della Banca, cessa nel contempo di essere amministratore del Fondo.

b) Il mandato degli amministratori scelti dagli Stati partecipanti è di tre anni ma prende fine allorché sia decisa una maggiorazione generale delle sottoscrizioni giusta il paragrafo 1 dell'articolo 7 e questa sia divenuta effettiva. Il mandato degli amministratori può essere rinnovato per uno o diversi altri periodi triennali. Essi rimangono in funzione sino a che sia stato designato un loro successore e questo sia entrato in funzione. Qualora un posto d'amministratore divenga vacante prima della cessazione del mandato del titolare, lo Stato, o gli Stati per i quali l'uscente votava, dovranno scegliere un nuovo amministratore. Il nuovo amministratore resta in funzione per il rimanente della durata del mandato del predecessore.

c) Fintanto che il posto di un amministratore rimane vacante, il supplente del vecchio amministratore esercita i poteri di quest'ultimo, tranne il potere di nominare un supplente, purché non trattisi di un supplente temporaneo destinato a rappresentarlo nelle riunioni cui non può assistere.

7) Se uno Stato diviene «Stato partecipante», giusta il paragrafo 3 dell'articolo 3, o se uno Stato partecipante aumenta la propria sottoscrizione o se, per qualunque altra ragione, i diritti di voto di cui dispongono i diversi Stati partecipanti vengono modificati nell'intervallo dei periodi previsti per la scelta degli amministratori che li rappresentano,

- i) non interverrà alcun cambiamento di amministratori, con la riserva che, qualora un amministratore cessi di disporre di diritti di voto, il suo mandato e quello del suo supplente cessano ipso facto;
- ii) i diritti di voto di cui dispongono gli Stati partecipanti, e gli amministratori da essi scelti, saranno riallineati, e ciò a contare dalla data della maggiorazione della nuova sottoscrizione o da quella dell'eventuale altra modificazione dei diritti di voto;
- iii) il nuovo Stato partecipante, con diritto di voto, può incaricare uno degli amministratori, rappresentanti uno o più Stati partecipanti, di rappresentarlo e di esercitare i suoi diritti di voto fino al giorno in cui si procederà alla prossima designazione generale degli amministratori degli Stati partecipanti.

8) Gli amministratori e i supplenti esercitano le loro funzioni senza essere retribuiti né spesati dal Fondo.

Articolo 28

Consiglio d'amministrazione: Procedura

1) Il Consiglio d'amministrazione si riunisce quando gli affari del Fondo lo esigono. Il presidente convoca le riunioni ogni qualvolta queste sono domandate da quattro amministratori.

2) Il quorum per le riunioni del Consiglio d'amministrazione è costituito dal numero degli amministratori rappresentante i tre quarti almeno del totale dei diritti di voto dei partecipanti.

Articolo 29

Voto

1) La Banca e il gruppo degli Stati partecipanti detengono ciascuno mille voci.

2) Ogni governatore del Fondo, che sia governatore della Banca, dispone della proporzione di voci della Banca che il Presidente di questa ha notificato al Fondo; egli esercita i corrispondenti diritti di voto.

3) Ogni Stato partecipante dispone di una parte dell'insieme delle voci dei partecipanti, calcolata in funzione degli ammontari sottoscritti dallo Stato in questione, giusta l'articolo 6, nonché delle eventuali sottoscrizioni aggiuntive, giusta i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 7. Ogni governatore rappresentante uno Stato partecipante, allorché vota in Consiglio, dispone delle voci del partecipante rappresentato.

4) Gli amministratori designati dalla Banca, allorché votano in Consiglio, dispongono insieme di 1000 voci e gli amministratori scelti dagli Stati partecipanti essi pure di 1000 voci. Ogni amministratore designato dalla Banca dispone delle voci che questa gli attribuisce e che sono specificate nella notifica di designazione, prevista nella prima parte dell'allegato B. Ogni amministratore scelto da uno o più Stati partecipanti dispone del numero di voci detenute dal o dai partecipanti che l'hanno scelto.

5) Ogni amministratore rappresentante la Banca deve dare in blocco tutte le voci che gli sono attribuite. L'amministratore che rappresenta più di uno Stato partecipante può dare separatamente le voci di cui dispongono gli Stati da egli rappresentati.

6) Nonostante gli altri disposti del presente Accordo:

i) un membro regionale, se è o diviene «Stato partecipante», non dispone e non acquisisce ipso facto delle voci; uno Stato partecipante regio-

nale, se diviene «membro», non dispone più, a contare dal giorno in cui acquisisce questa qualità, di alcuna voce in quanto Stato partecipante; e

- ii) uno Stato partecipante non regionale, se è o diviene a un tempo Stato partecipante e membro, va trattato, ai fini dell'Accordo, in tutto e per tutto come se non fosse membro.

7) Salvo disposto contrario del presente Accordo, tutte le questioni che il Consiglio dei governatori o il Consiglio d'amministrazione sono chiamati a risolvere vanno decise a maggioranza dei tre quarti delle voci dei partecipanti.

Articolo 30

Il Presidente

1) Il Presidente della Banca è d'ufficio Presidente del Fondo. Egli presiede il Consiglio d'amministrazione ma non partecipa alle votazioni. Può assistere alle riunioni del Consiglio dei governatori ma senza partecipare alle votazioni.

2) Il Presidente è rappresentante legale del Fondo.

3) In caso d'assenza del Presidente della Banca, o di vacanza del posto, la persona provvisoriamente chiamata a riempire quella funzione assume parimenti la funzione di Presidente del Fondo.

4) Con riserva dell'Articolo 26, il Presidente *gerisce gli affari correnti* del Fondo segnatamente:

- i) propone il preventivo delle operazioni e il preventivo amministrativo;
- ii) propone il programma generale di finanziamento;
- iii) organizza gli studi e le valutazioni su progetti e programmi destinati ad essere finanziati dal Fondo giusta il paragrafo 3 dell'articolo 15;
- iv) utilizza, secondo i bisogni, i funzionari e gli impiegati della Banca, nonché l'organizzazione, i servizi e le attrezzature della medesima, per attuare le operazioni del Fondo, rimanendo responsabile, davanti al Consiglio d'amministrazione, della strutturazione e del controllo dell'organizzazione, del personale e dei servizi necessari previsti nell'articolo 22;
- v) assume il personale, consulenti e periti compresi, di cui il Fondo abbisogna e decide la cessazione del rapporto di servizio.

Articolo 31

Rapporti con la Banca

1) Il Fondo rimborsa alla Banca l'equo prezzo dell'utilizzazione dei funzionari, degli impiegati, dell'organizzazione, dei servizi e degli impianti della medesima, conformemente agli accordi stipulati.

2) Il Fondo è un'entità giuridicamente indipendente, distinta dalla Banca, onde i suoi averi vanno conservati a parte e non confusi con quelli della Banca.

3) Nessun disposto del presente Accordo implica la responsabilità del Fondo in ragione di atti od obblighi della Banca né quella della Banca in ragione di atti od obblighi del Fondo.

Articolo 32

Sede del Fondo

Sede del Fondo è la sede della Banca.

Articolo 33

Depositari

Ogni Stato partecipante designa la propria banca centrale, o altro istituto gradito al Fondo, come depositario degli averi di questo nella sua moneta o in altre. Mancando una differente designazione, vale quale depositario di un membro quello da esso designato ai fini dell'Accordo istitutivo della Banca.

Articolo 34

Procedura di comunicazione

Ogni Stato partecipante designa un'autorità competente, con la quale il Fondo possa mettersi in rapporto per ogni questione rientrante nel quadro del presente Accordo. Mancando una differente designazione, la procedura di comunicazione indicata da un membro per la Banca vale anche per il Fondo.

Articolo 35

Pubblicazione dei rapporti e informazioni

1) Il Fondo pubblica un rapporto annuo contenente uno stato certificato dei conti e comunica, con periodicità adeguata, ai partecipanti e ai membri un prospetto della propria situazione finanziaria, nonché uno stato dei redditi e delle spese indicante anche i risultati delle operazioni.

2) Il Fondo può pubblicare qualunque altro testo esso ritenga utile alla realizzazione dei propri obiettivi.

3) Esemplari di qualunque rapporto, prospetto o documento, pubblicato giusta il presente articolo, saranno comunicati ai partecipanti e ai membri.

Articolo 36

Attribuzione del reddito netto

Il Consiglio dei governatori determina ogni tanto la ripartizione del reddito netto del Fondo, tenendo adeguatamente conto dei beni da attribuire alle riserve e delle provvigioni per gli imprevisti.

Capo VII: Recesso e sospensione dei partecipanti**Interruzione delle operazioni**

Articolo 37

Recesso

Ogni partecipante può recedere dal Fondo in ogni momento, indirizzandogli in sede la relativa notifica scritta. Il recesso diventa effettivo alla data del ricevimento della notifica, o nell'altra data da questa specificata che non sia posteriore alla prima d'oltre sei mesi.

Articolo 38

Sospensione

1) Il Fondo, qualora un partecipante disattenda un obbligo, può sospendere dalla sua qualità di partecipante mediante decisione del Consiglio dei governatori. Il partecipante così sospeso cessa di essere partecipante un anno dopo la data della sospensione, a meno che una decisione del Consiglio dei governatori non l'abbia frattanto ristabilito nella sua qualità.

2) Durante la sospensione, il partecipante in causa non ha alcuna veste per esercitare i diritti conferiti dal presente Accordo, eccezion fatta del diritto di recesso; esso resta nondimeno sottoposto agli obblighi sanciti dall'Accordo.

Articolo 39

Diritti ed obblighi degli Stati che cessano d'essere partecipanti

1) Lo Stato che cessa d'essere partecipante non ha alcun altro diritto, in virtù del presente Accordo, se non quello conferitogli dal presente articolo e dall'articolo 53, tuttavia, salvo disposto contrario del presente articolo, esso resta tenuto a tutti gli obblighi finanziari sottoscritti verso il Fondo sia in qualità di partecipante, sia in qualità di mutuatario, di garante od altro.

2) Allorché uno Stato cessa d'essere partecipante, il Fondo e lo Stato stesso procedono ad un appuramento dei conti. Nel quadro di tale opera-

zione, il Fondo e lo Stato in causa possono intendersi circa le somme che dovranno essere versate a titolo di sottoscrizione, nonché circa la data e la moneta del pagamento. Rispetto a un partecipante, la parola «sottoscrizione» è reputata, ai fini del presente articolo e dell'articolo 40, comprensiva sia della sottoscrizione iniziale che d'ogni altra sottoscrizione aggiuntiva.

3) Nell'imminenza d'una tale intesa, oppure in mancanza della medesima scaduto il termine di sei mesi, o qualunque altro stipulato termine, dalla data in cui lo Stato ha cessato d'essere partecipante, si applicheranno le disposizioni seguenti:

- i) Lo Stato è liberato da ogni obbligo ulteriore verso il Fondo, a titolo di sottoscrizione, ma deve versare, alle date di scadenza, gli ammontari da esso ancora dovuti, in virtù della sua sottoscrizione, nel momento in cui cessa la partecipazione e i quali, secondo l'opinione del Fondo, gli sono necessari per soddisfare agli obblighi in quel momento sussistenti nel quadro delle sue operazioni di finanziamento.
- ii) Il Fondo riversa allo Stato le somme da questo pagate a titolo di sottoscrizione, o provenienti dai rimborsi in capitale di somme che vi si riferiscono e che il Fondo deteneva alla data in cui lo Stato in causa ha cessato d'essere partecipante, tranne nella misura in cui il Fondo ritenga che queste somme gli sono necessarie per soddisfare agli obblighi che esso aveva assunto in tale data nel quadro delle sue operazioni di finanziamento.
- iii) Il Fondo versa allo Stato una parte proporzionale dell'ammontare totale dei rimborsi di capitale, da esso ricevuti dopo la data nella quale lo Stato ha cessato di essere partecipante e concernenti i mutui accordati anteriormente a detta data, eccezion fatta di quelli accordati mediante prelievo dalle risorse fornite al Fondo sulla base di intese particolari in materia di liquidazione. Il rapporto tra questa parte e l'ammontare globale del capitale dei mutui rimborsati dev'essere lo stesso di quello che intercorre tra l'ammontare totale, pagato dallo Stato come sottoscrizione e ad esso non ancora rimborsato giusta il capoverso ii che precede, e la somma totale pagata da tutti i partecipanti come sottoscrizione, somma che sarà già stata utilizzata o che, secondo il Fondo, gli è necessaria per soddisfare gli obblighi assunti nel quadro delle sue operazioni di finanziamento il giorno in cui lo Stato in causa ha cessato di essere partecipante. Il Fondo effettua il pagamento mediante versamenti rateali via via che riceve delle somme a titolo di rimborso dei mutui, comunque però con una periodicità almeno annuale. Questi versamenti vanno fatti nelle monete ricevute dal Fondo il quale tuttavia può, se lo crede, effettuare i pagamenti anche nella moneta dello Stato in causa.
- iv) Il pagamento di qualunque somma, dovuta allo Stato per la sua sotto-

scrizione, può venir differito fintanto che detto Stato, o una sua sotto-divisione politica o servizio, abbia ancora degli obblighi verso il Fondo sia come mutuatario sia come garante; la somma in questione può, secondo i desideri del Fondo, essere ascritta ad un qualsiasi passivo alla scadenza.

- v) In nessun caso lo Stato in causa può ricevere, in virtù del presente paragrafo, una somma che globalmente superi il minore dei due ammontari seguenti:
- 1) l'importo versato in quanto sottoscrizione o,
 - 2) la percentuale dell'attivo netto del Fondo, figurante sui suoi registri il giorno in cui lo Stato in causa ha cessato d'essere partecipante e corrispondente alla percentuale dell'ammontare della sottoscrizione dello Stato in causa rispetto al totale delle sottoscrizioni di tutti i partecipanti.
- vi) Tutti i calcoli presupposti dalle presenti disposizioni vanno effettuati su una base ragionevole, determinata dal Fondo.

4) In nessun caso le somme dovute a uno Stato, in virtù del presente articolo, possono essergli pagate prima della scadenza di un termine di sei mesi a contare dalla data nella quale lo Stato cessa di essere partecipante. Qualora, durante detto termine, il Fondo termini le proprie operazioni, giusta l'articolo 40, tutti i diritti dello Stato in causa vanno definiti giusta i disposti del detto articolo e lo Stato in causa va considerato come partecipante, ai fini dell'articolo, con la sola eccezione che perde il diritto di voto.

Articolo 40

Cessazione delle operazioni e regolamento degli obblighi del Fondo

1) Il Fondo può cessare le proprie operazioni sulla base di un voto del Consiglio dei governatori. Il recesso della Banca, o di tutti gli Stati partecipanti, giusta l'articolo 37, comporta la cessazione definitiva del Fondo. Cessate le operazioni, il Fondo smette immediatamente ogni attività, tranne quella intesa alla realizzazione ordinata, conservazione, salvaguardia dell'attivo e regolamento degli impegni. Il Fondo, fino al regolamento definitivo degli impegni e alla ripartizione degli averi, continua ad esistere e tutti i suoi diritti ed obblighi verso i partecipanti, nel quadro del presente Accordo, rimangono intatti, fatta riserva tuttavia del fatto che nessun partecipante può essere sospeso né può ritirarsi e che nessuna ripartizione può essere fatta ai partecipanti se non sulla base dei disposti del presente articolo.

2) Nessuna ripartizione può essere fatta ai partecipanti, in virtù delle loro sottoscrizioni, prima che tutti gli impegni verso i creditori siano stati

regolati o abbiano fatto l'oggetto di provvigioni e prima che il Consiglio dei governatori abbia deciso di procedere ad una tale ripartizione.

3) Fatto salvo quanto precede, nonché ogni accordo speciale circa la ripartizione delle risorse stabilito all'atto della fornitura delle medesime, il Fondo ripartisce i propri averi tra i partecipanti al prorata delle somme da essi versate a titolo di sottoscrizione. Ogni ripartizione, giusta il precedente disposto, va subordinata, rispetto ad ogni partecipante, al previo regolamento di tutti i crediti correnti del Fondo verso detto partecipante. La ripartizione va effettuata alle date, nella moneta e con le specie di beni che il Fondo reputa giuste ed eque. La ripartizione tra i diversi partecipanti non dev'essere necessariamente uniforme per quanto attiene al tipo degli averi così ripartiti o alle monete in cui sono stilati.

4) Ogni partecipante che riceve degli averi dal Fondo, a titolo di ripartizione, in applicazione del presente articolo e dell'articolo 39, è surrogato in tutti i diritti che il Fondo possedeva su detti averi prima della ripartizione.

Capo VIII: Statuti, immunità, esenzioni e privilegi

Articolo 41

Oggetto del presente capitolo

Il Fondo, affinché possa di fatto raggiungere i propri obiettivi e svolgere le proprie funzioni, beneficia, sul territorio di ogni Stato partecipante, dello statuto giuridico, delle immunità, delle esenzioni e dei privilegi enunciati nel presente capitolo; ogni Stato partecipante informa il Fondo dei provvedimenti all'uopo presi.

Articolo 42

Statuto giuridico

Il Fondo gode della piena personalità giuridica e, segnatamente, possiede la capacità:

- i) di stipulare contratti,
- ii) d'acquistare e alienare beni mobili ed immobili,
- iii) di stare in giudizio.

Articolo 43

Azioni giudiziarie

1) Il Fondo gode dell'immunità di giurisdizione verso ogni forma di azione giudiziaria, tranne per le vertenze risultanti dalla sua facoltà d'accettare prestiti, conformemente ai disposti dell'articolo 8. In questo caso, il

Fondo può essere convenuto innanzi al tribunale competente dello Stato ove ha sede, oppure ove possiede un agente incaricato di ricevere delle notificazioni, oppure ove ha consentito di essere chiamato in giudizio.

2) Nonostante i disposti del paragrafo 1, nessuna azione può essere intentata contro il Fondo dagli Stati partecipanti, né dai loro organismi o servizi, e nemmeno da un Ente o da una persona agente direttamente o indirettamente per conto di uno Stato partecipante oppure agente in funzione d'avente causa, o organismo, o servizio del partecipante. I partecipanti ricorrono alle procedure speciali relative alla composizione delle vertenze tra il Fondo e i suoi partecipanti, procedure stabilite dal presente accordo, dai regolamenti del Fondo o dai contratti stipulati con il Fondo.

3) Il Fondo prende i provvedimenti necessari, concernenti le modalità applicabili al componimento delle vertenze non contemplate dal paragrafo 2 del presente articolo né degli articoli 52 e 53 e connesse con l'immunità risultante dal paragrafo 1 del presente articolo.

4) Nel caso in cui, in applicazione del presente accordo, il Fondo non goda dell'immunità di giurisdizione, il Fondo stesso, i suoi beni ed i suoi averi, ovunque situati e da chiunque posseduti, vanno esenti da ogni forma di sequestro e misura esecutiva, fintanto che una decisione giudiziaria definitiva non sia stata pronunciata contro il Fondo.

Articolo 44

Inviolabilità degli averi

I beni e gli averi del Fondo, ovunque situati e da chiunque posseduti, sono sottratti ad ogni perquisizione, requisizione, confisca, espropriazione, od analoga forma di manomissione, da parte del potere esecutivo e legislativo.

Articolo 45

Inviolabilità degli archivi

Gli archivi del Fondo, e da un profilo generale tutti i documenti che gli appartengono o che esso detiene, sono inviolabili, ovunque si trovino.

Articolo 46

Esenzione relativa agli averi

Nella misura necessaria alla realizzazione degli obiettivi e allo svolgimento delle funzioni, e con riserva dei disposti del presente Accordo, tutti i beni e gli altri averi del Fondo vanno esenti da restrizioni connesse con controlli finanziari, regolamentazioni particolari o moratorie di qualsiasi natura.

Articolo 47

Privilegi in materia di comunicazioni

Ogni Stato partecipante applicherà, alle comunicazioni ufficiali del Fondo, lo stesso regime applicato alle comunicazioni ufficiali degli altri istituti finanziari internazionali cui esso Stato è parte.

Articolo 48

Immunità e privilegi dei membri del Consiglio e del personale

I governatori e gli amministratori, con i loro supplenti, il presidente e il personale, compresi i periti operanti per conto del Fondo:

- i) godono dell'immunità di giurisdizione per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali;
- ii) godono, se non sono cittadini dello Stato ove svolgono la loro funzione, d'ogni immunità rispetto ai disposti limitativi dell'immigrazione, alle formalità d'immatricolazione degli stranieri e agli obblighi di servizio nazionale; essi godono inoltre di facilità di cambio non meno favorevoli di quelle che lo Stato partecipante interessato accorda ai rappresentanti, ai funzionari ed impiegati analoghi di ogni altro istituto finanziario internazionale di cui esso Stato è parte;
- iii) beneficiano, quanto alle agevolazioni di spostamento, di un trattamento non meno favorevole di quello che lo Stato partecipante interessato accorda ai rappresentanti, funzionari ed impiegati analoghi di qualunque altro istituto finanziario internazionale di cui esso Stato è parte.

Articolo 49

Immunità fiscale

1) Il Fondo, i suoi averi, beni, redditi, operazioni e transazioni vanno esenti da ogni imposta diretta, da ogni dazio sulle merci importate o esportate per usi ufficiali, nonché da ogni imposta d'effetto equivalente. Il Fondo è pure esonerato da ogni obbligo concernente il pagamento, la trattenuta o la riscossione d'imposte o da dazi.

2) Nonostante i disposti del paragrafo 1, il Fondo non chiederà l'esonero da tasse rappresentanti la mera contropartita di effettive prestazioni di servizio.

3) Gli oggetti importati in franchigia, giusta il paragrafo 1, non possono essere venduti sul territorio dello Stato partecipante che l'ha accordata, salva convenzione col medesimo.

4) Non è riscossa imposta alcuna sugli onorari o gli emolumenti versati dal Fondo al presidente e al personale, compresi i periti che lavorano per il Fondo.

Articolo 50

Clausola di rinuncia

1) Le immunità, esenzioni e privilegi, previsti nel presente capitolo, sono accordati nell'interesse del Fondo. Il Consiglio d'amministrazione può, nella misura e con le condizioni che esso stesso determina, rinunciare alla immunità, esenzioni e privilegi, previsti nel presente capitolo, ove reputi che la rinuncia possa favorire gli interessi del Fondo.

2) Nonostante i disposti del paragrafo 1, il presidente ha il diritto e il dovere di togliere l'immunità, accordata a uno dei membri del personale, compresi i periti operanti per il Fondo, ove ritenga l'immunità stessa di ostacolo al corso della giustizia e rinunciabile senza pregiudizio del Fondo.

Capo IX: Emendamenti

Articolo 51

1) Ogni proposta intesa a modificare il presente accordo, emanante da un partecipante, da un governatore o dal Consiglio d'amministrazione, va comunicata al presidente del Consiglio dei governatori, il quale la trasmette al Consiglio. Qualora il Consiglio dei governatori approvi l'emendamento proposto, il Fondo domanda ai partecipanti, mediante lettera o telegramma circolare, se anch'essi lo accettano. Qualora i tre quarti dei partecipanti, rappresentanti l'ottantacinque per cento delle voci, lo accettano, il Fondo ne prende atto in una comunicazione ufficiale indirizzata ai partecipanti. Gli emendamenti entrano in vigore, rispetto ad ogni partecipante, tre mesi dopo la data della comunicazione ufficiale prevista nel presente paragrafo, tranne ove il Consiglio dei governatori abbia specificato una data o un termine diversi.

2) Nonostante il paragrafo 1, l'unanimità del Consiglio dei governatori è richiesta per ogni emendamento concernente:

- i) la limitazione della responsabilità prevista nell'articolo 10;
- ii) i disposti dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 7 concernente le sottoscrizioni aggiuntive;
- iii) il diritto di recedere dal Fondo;
- iv) le maggioranze di voto definite nel presente accordo.

Capo X: Interpretazione ed arbitrato

Articolo 52

Interpretazione

1) Qualunque questione, concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo, che insorga tra un partecipante e il Fondo oppure tra i partecipanti va sottoposta per decisione al Consiglio d'amministrazione. Se la questione concerne particolarmente uno Stato partecipante non rappresentato nel Consiglio d'amministrazione da un amministratore suo cittadino, detto partecipante ha la facoltà di farsi rappresentare direttamente. Il diritto di rappresentanza è disciplinato dal Consiglio dei governatori.

2) Ogni partecipante può domandare che qualunque questione, sulla quale il Consiglio d'amministrazione si sia pronunciato giusta il paragrafo 1, venga deferita al Consiglio dei governatori, la cui decisione è inappellabile. Il Fondo, nell'attesa della decisione del Consiglio dei governatori, può, se lo reputa necessario, agire sulla base della decisione del Consiglio d'amministrazione.

Articolo 53

Arbitrato

Ogni vertenza tra il Fondo e uno Stato che ha cessato d'essere partecipante, oppure tra il Fondo ed un partecipante in caso di cessazione definitiva delle operazioni del Fondo, va sottoposta al giudizio di un tribunale arbitrale trimembre. Un arbitro è nominato dal Fondo, un secondo arbitro dal partecipante o dall'ex-partecipante interessato, poscia le due parti nominano il terzo arbitro che fungerà da presidente del tribunale. Qualora, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della domanda d'arbitrato, l'una o l'altra Parte non avesse nominato il proprio arbitro o, entro trenta giorni dalla nomina dei due arbitri, il terzo arbitro non fosse stato ancora scelto, qualunque Parte può chiedere al presidente della Corte Internazionale di Giustizia, o ad altra istanza prevista nel regolamento adottato dal Consiglio dei governatori, di designare l'arbitro. La procedura d'arbitrato è stabilita dagli arbitri stessi ma il terzo arbitro ha ogni potere di dirimere le questioni procedurali sulle quali le Parti divergessero. Per pronunciare il lodo basta un voto a maggioranza; il lodo è definitivo e obbliga le Parti.

Capo XI: Disposizioni finali

Articolo 54

Firma

Il testo originale del presente accordo resta sino al aperto alla firma della Banca e degli Stati i cui nomi figurano nell'allegato A.

Articolo 55

Ratifica, accettazione o approvazione

1) Il presente accordo è sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei firmatari.

2) Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati alla sede della Banca, da ogni firmatario, prima del, rimanendo inteso che, qualora l'accordo non fosse entrato in vigore in tale data, giusta l'articolo 56, il Consiglio d'amministrazione della Banca potrebbe prorogare il termine di deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione di una durata non maggiore di sei mesi.

Articolo 56

Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore il giorno in cui la Banca e gli Stati firmatari, la cui sottoscrizione globale specificata nell'allegato A del presente accordo rappresenti almeno unità di conto, avranno depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione.

Articolo 57

Partecipazione

1) Il firmatario il cui strumento di ratifica, accettazione o approvazione è depositato alla data o prima della data di entrata in vigore del presente accordo, diventa partecipante a contare dal detto giorno. Il firmatario il cui strumento di ratifica, accettazione o approvazione è depositato successivamente, ma prima della data stabilita nel paragrafo 2 dell'articolo 55, oppure in virtù di detto paragrafo, diventa partecipante a contare dal giorno del detto deposito.

2) Uno Stato che non è partecipante fondatore può, giusta il paragrafo 3 dell'articolo 3, farsi partecipante e la sua partecipazione, nonostante i disposti degli articoli 54 e 55, si effettua mediante la firma del presente accordo nonché il deposito presso la Banca di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione, il quale prende effetto a contare dal giorno del deposito.

Articolo 58

Riserve

Uno Stato partecipante può, depositando il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione, dichiarare:

i) che l'immunità conferita dal paragrafo 1 dell'articolo 43 e dall'alinea

- i dell'articolo 48 non si applica sul suo territorio in materia d'azione civile derivante da un infortunio causato da un motoreveicolo appartenente al Fondo o condotto per suo conto, né in materia d'infrazione al Codice della strada commessa dal conducente di un tale veicolo;
- ii) che esso, e le sue suddivisioni politiche, si riservano il diritto di sottoporre ad imposta gli onorari e gli emolumenti versati dal Fondo ai cittadini o ai residenti del detto Stato partecipante;
- iii) che il Fondo non domanderà, secondo la sua interpretazione di massima, l'esonero dalle tasse riscosse sulle merci prodotte sul proprio territorio o dalle imposte incorporate nei prezzi riscosse sulla vendita di beni mobili ed immobili, ma che, qualora il Fondo effettui per suo uso e per scopi ufficiali degli acquisti importanti di beni sui quali dette tasse e imposte sono riscosse o riscotibili, il detto Stato prenderà i provvedimenti amministrativi appropriati, ogni qualvolta sarà possibile farlo, per il condono od il rimborso dell'ammontare di queste tasse ed imposte;
- iv) che i disposti del paragrafo 3 dell'articolo 49 si applicano allorché v'è condono o rimborso delle tasse o delle imposte su degli oggetti in virtù dei disposti amministrativi di cui nell'alinea iii.

Articolo 59

Notifica

La Banca notifica a tutti i firmatari:

- a. ogni firma del presente accordo;
- b. ogni deposito di strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
- c. la data d'entrata in vigore del presente accordo;
- d. ogni dichiarazione o riserva formulata all'atto del deposito dello strumento di ratifica, d'accettazione o approvazione.

Articolo 60

Assemblea costitutiva

1) Ogni Stato partecipante, all'entrata in vigore del presente accordo, nomina un governatore e il presidente del Consiglio dei governatori convoca l'assemblea costitutiva del Consiglio dei governatori.

2) Durante questa assemblea costitutiva:

- i) 12 amministratori del Fondo sono designati e scelti conformemente ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 27;
- ii) sono presi dei provvedimenti per determinare la data in cui il Fondo inizierà le proprie operazioni.

3) Il Fondo informa tutti i partecipanti della data in cui comincerà le proprie operazioni.

4) Le spese ragionevoli e necessarie che la Banca si addosserà all'atto della creazione del Fondo, comprese le indennità ai governatori e ai loro supplenti per la loro partecipazione all'assemblea costitutiva, saranno rimborsate dal Fondo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a . . . il . . . in un solo esemplare in lingua inglese ed in lingua francese, i due testi facendo parimente fede, che sarà depositato presso la Banca.

La Banca trasmetterà copie certificate conformi del presente accordo ad ogni firmatario.

Allegato A

Sottoscrizioni iniziali

*Sottoscrizioni in milioni di unità
di conto*

BANCA

STATO

1.

2.

3.

Allegato B

Designazione e scelta degli amministratori

Prima parte

Designazione degli amministratori ad opera della Banca

1) Il presidente della Banca notifica al Fondo, all'atto di ogni designazione d'amministratore del Fondo ad opera della Banca:

- i) i nomi degli amministratori così designati;
- ii) il numero delle voci di cui ciascuno dispone.

2) Qualora il posto di un amministratore designato dalla Banca divenga vacante, il presidente notifica al Fondo il nome dell'amministratore designato dalla Banca per sostituirlo.

Seconda parte

Scelta degli amministratori ad opera degli Stati partecipanti

(da completare)

SUNTI DI MESSAGGI

del Consiglio federale all'Assemblea federale

In questa rubrica è dato un sunto dei messaggi e dei rapporti del Consiglio federale all'Assemblea federale, non pubblicati in traduzione italiana integrale. Nella parentesi finale (prima parte) è fatto riferimento alla pubblicazione degli originali nelle edizioni tedesca e francese del Foglio federale. Per l'ordinazione dei medesimi all'Ufficio degli stampati della Cancelleria federale basta indicare la segnatura (seconda parte della parentesi).

Del 6 settembre 1972

Messaggio concernente il rilascio di una concessione per la metropolitana di Zurigo

Il messaggio si articola nei capitoli seguenti:

I. Introduzione

Il 25 luglio 1971 il Consiglio della città di Zurigo sottopose una domanda al Dipartimento dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie chiedendo che l'Assemblea federale attribuisse alla città di Zurigo, per conto degli istituendi servizi regionali comuni di trasporto, una concessione per la costruzione e l'esercizio della prima linea metropolitana Kloten-Zurigo Stazione Centrale-Dietikon. All'uopo è già stato elaborato un progetto ed i promotori sperano di poter iniziare i lavori di costruzione nel 1974 non appena saranno stati risolti i problemi finanziari e giuridici non ancora definiti. Detti lavori si potranno per un periodo di 13 anni; nel contempo le Ferrovie federali dovranno continuare la sistemazione delle proprie installazioni regionali.

Tale sarà segnatamente il caso per il progetto dello Zürichberg, giunto ormai in fase esecutiva. Nell'ambito del traffico regionale, detto sistema permetterà di servire una vasta zona nei dintorni di Zurigo mentre la metropolitana sarà destinata ai settori più immediati. Anche dal lato finanziario i due progetti si dovranno considerare globalmente.

Sulla base dell'indice dell'autunno 1971, le spese di costruzione per la prima linea metropolitana e per il sistema dello Zürichberg, sono state valutate ad oltre due miliardi di franchi. Dopo deduzione del valore commer-